

Helvetia Domus

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve esser consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. H642 - Ed. 07/2017

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
7. Premi
8. Rivalse
9. Diritto di recesso
10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
11. Legge applicabile al contratto
12. Regime fiscale
13. Informazioni in corso di contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo
15. Reclami
16. Arbitrato

D. GLOSSARIO

Nota Informativa

Mod. H643 - Ed. 07/2017

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prender visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, appartenente al Gruppo assicurativo Helvetia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 031.

Sede legale

La Sede legale e operativa è in Italia in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata

tel. 02 53511, sito internet www.helvetia.it, e-mail marketing@helvetia.it, pec: helvetia@actaliscertymail.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell'IVASS, è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 2.00002. La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero della Industria, Commercio e Artigianato del 26/11/84 pubblicato sul supplemento n.2 della Gazzetta Ufficiale n.357 del 31/12/84 e con provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato indicano la seguente situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2016:

SITUAZIONE PATRIMONIALE		DATI DI SOLVIBILITÀ SOLVENCY II	
Patrimonio netto	€ 163.097.758	Solvency Capital Requirement (SCR)	€ 194.749.041
Fondo di dotazione	€ 79.993.441	Fondi Propri	€ 198.086.251
Riserve Patrimoniali	€ 31.087.990	Solvency Capital Ratio*	101,71%

* Il Solvency Capital Ratio è il rapporto tra i Fondi Propri della Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement (SCR)) richiesto dalla normativa Solvency II.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Helvetia Domus è un'assicurazione di tipo modulare che offre un'ampia gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alla abitazione (incendio, furto, responsabilità civile della proprietà e conduzione dei locali, assistenza) nonché di quelli connessi alla vita privata (responsabilità civile della famiglia, scippo e rapina, tutela legale), abbinabili a scelta del Contraente.

Con un solo contratto possono essere assicurate più abitazioni (di proprietà o meno dell'Assicurato, prese o date in locazione) ovvero può essere assicurata la sola responsabilità civile della famiglia.

3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con "tacito rinnovo" che in quella senza tacito rinnovo. Nel primo caso, in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile. Nel secondo caso, invece, la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto e non trova applicazione il suindicato periodo di tolleranza.

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Durata del contratto" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è strutturato in forma modulare; i moduli di seguito descritti sono prestabili in alternativa o in combinazione tra loro:

- 1) Incendio e altri danni ai beni
- 2) Furto, rapina e scippo
- 3) Responsabilità civile
- 4) Tutela legale
- 5) Assistenza (solo in abbinamento ad almeno uno dei moduli precedenti).

In dettaglio, nell'ambito di ciascun modulo sono coperti i seguenti rischi.

Modulo Incendio e altri danni ai beni

Helvetia Domus indennizza i danni all'abitazione (locali di proprietà e loro contenuto) provocati dagli eventi di seguito rappresentati. L'assicurato può anche tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento per danni ai locali condotti e a lui imputabili attivando la garanzia complementare **Rischio locativo** ovvero dai danni provocati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile causato da incendio dei locali o del contenuto dell'abitazione richiamando la garanzia complementare **Ricorso terzi**. La garanzia di base copre i danni da **incendio, fulmine, esplosione e scoppio**. Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al contenuto derivanti:

- da **implosione**;
- da **fumo fuoriuscito** dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto;
- da **caduta di meteoriti**, satelliti o veicoli spaziali o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
- da **onda sonora** determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
- da **urto di veicoli stradali** e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato/Contraente;
- da **fenomeni atmosferici**, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal **peso della neve** e, a seguito di uno degli eventi suindicati
 - caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento,
 - bagnamento di cose contenute all'interno del fabbricato, purché conseguenti alla rottura e/o ingorghi di impianti nonché attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato provocati dai suddetti eventi;
- da **eventi socio-politici** (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio) purché l'Assicurato/Contraente non vi abbia preso parte attiva;
- da **guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto o rapina tentati o consumati, agli infissi dell'abitazione e alle relative parti murarie. Questa garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto", se resa operativa;
- da **correnti, scariche e altri fenomeni elettrici**, a qualunque causa dovuti, che si manifestassero:
 - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la partita "Fabbricato" oppure il rischio locativo;
 - nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la partita "Contenuto dell'abitazione".
- da **caduta rovinosa di ascensori** e/o montacarichi;
- da **rottura lastre di cristallo** e specchio, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi.

Sono indennizzati inoltre i danni conseguenti agli eventi di cui sopra, i guasti causati alle cose assicurate dalle Autorità, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, il mancato guadagno dovuto a perdita delle pigioni durante il periodo necessario per il ripristino dei locali assicurati (con il massimo di un anno) nonché i danni subiti dai beni costituenti il contenuto dell'abitazione (se assicurati) verificatisi quando sono posti in altri locali (appartamenti in affitto o camere di albergo) abitati temporaneamente dal Contraente e/o suoi familiari o depositate temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione o i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato/Contraente e/o dei suoi familiari conviventi, riposti all'interno di autoveicoli.

L'assicurazione prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile:

- delle spese conseguenti a perdita del combustibile in conseguenza di uno degli eventi sopra indicati o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento;
- delle spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione della *dimora abituale* a seguito di mancata o anormale produzione del freddo;
- delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
- delle spese peritali e/o di consulenza in caso di sinistro nonché delle spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dal Contraente;
- delle spese sostenute per:
 - trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per l'Assicurato/Contraente ed i suoi familiari durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e con il massimo di un anno;
 - rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione;
 - il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
- delle spese sostenute in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'abitazione, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione:
 - per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - per la demolizione o il ripristino di parti dei locali così da poter effettuare le suddette riparazioni e le sostituzioni.

Attivando le relative condizioni aggiuntive l'Assicurato può estendere la copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Acqua condotta e ricerca guasti; in particolare, con la presente garanzia sono assicurati:
 - i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente i predetti beni;
 - le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la rottura, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
- Danni acque (garanzia estesa); con questa condizione aggiuntiva (prestabile in alternativa alla precedente) si assicurano
 - i danni materiali e diretti provocati da spargimenti (qualunque sia la causa accidentale che li ha determinati, compresa la rottura di elettrodomestici facenti parte del contenuto dell'abitazione) ed eventuali infiltrazioni di acqua, anche piovana, nel tetto e/o nei muri del fabbricato nonché da neve e grandine in fase di scioglimento;
 - le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la rottura, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
 - i danni a tubature interrato di pertinenza del fabbricato assicurato, anche in assenza di un danno materiale e diretto allo stesso, comprese le relative spese di ricerca del guasto e/o le spese per riparazioni o sostituzioni sostenute per il ripristino della tubatura.

Il Contraente può decidere altresì di:

- restringere la copertura (riducendo il premio), limitando l'assicurazione ai soli danni causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, nonché da caduta di meteoriti, satelliti o aeromobili, onda sonora e urto di veicoli stradali e/o natanti e danni conseguenti, oltre alle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
- ampliare i limiti d'indennizzo previsti dalla garanzia "base" sottoscrivendo una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:
 - Spese di demolizione e sgombero in aumento,
 - Fenomeno elettrico in aumento,
 - Danni Indiretti (in aumento).

Per gli aspetti di dettaglio delle singole garanzie si rimanda al Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

L'assicurazione è prestata con dei limiti per singolo bene interessato dal sinistro e/o per tipo di danno.

In particolare, il "contenuto" dell'abitazione è assicurato con i seguenti limiti di indennizzo:

- fino al 30% della somma assicurata, per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere,
- fino al 5% della somma assicurata, per il denaro.

Sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno; la franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato: è sempre espressa in cifra fissa, a differenza dello scoperto, che corrisponde ad un importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato. Si precisa in merito che la franchigia ha lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e lo scoperto quella di sensibilizzare l'attenzione dell'Assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
<i>Garanzia "base"</i>			
Danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal peso della neve ed eventi conseguenti	10% somma assicurata alla partita "Fabbricato": <ul style="list-style-type: none"> con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> fabbricati con coperture o pareti in lastre di fibrocemento e/o in cemento amianto ovvero in plastica o vetro e quanto in essi contenuto, costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, manufatti di materia plastica per effetto della grandine. con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, a pannelli solari e impianti fotovoltaici installati sui tetti 	€ 100,00	-
Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto agli infissi di pertinenza dell'abitazione e alle relative parti murarie	€ 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Fenomeno elettrico	€ 4.000,00 per sinistro	€ 100,00	-
Rottura lastre di cristallo e specchi	€ 1.500,00 per sinistro	-	-
Spese per rimpiazzo combustibile	€ 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Spese conseguenti a deterioramento generi alimentari riposti in frigorifero a seguito di mancata o anormale produzione di freddo	€ 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni subiti da beni posti in locali diversi da quelli dell'abitazione assicurata	10% somma assicurata alla partita Contenuto abitazione, con il massimo di € 1.500,00 per gioielli e preziosi e di € 300,00 per denaro, carte valori e titoli di credito	-	-
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza	-	-
Spese peritali e consulenza, oneri urbanizzazione e spese di riprogettazione dei locali	10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza (con il massimo di € 2.000 per sinistro)	-	-
Danni materiali e diretti agli effetti personali quando riposti all'interno di autoveicoli	€ 250,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Pigioni non percepibili		-	-
Spese per rifacimento documenti personali		-	-
Spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione	10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza	-	-
Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per l'Assicurato durante il periodo necessario per il ripristino dei locali		-	-
Spese sostituzione tubature e riparazione e ripristino locali a seguito dispersione di gas	Maggiore tra euro 2.000,00 e 5‰ della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per anno assicurativo	-	-
<i>Garanzie complementari</i>			
Ricorso terzi	l'assicurazione è estesa alle interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, di servizi o di forniture, agricole, commerciali entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso		
<i>Garanzie aggiuntive</i>			
Acqua condotta e ricerca guasti - spese per riparazione o sostituzione di tubazioni e relativi raccordi, nonché spese per demolizione o ripristino di parti del fabbricato	2.000,00 euro per sinistro	100,00 euro	-
Acqua condotta e ricerca guasti - Danno diretto e spese consequenziali	Per le dimore saltuarie, per quelle vuote e/o inoccupate, 30.000,00 euro per sinistro e anno assicurativo	100,00 euro	-
Danni acque (garanzia estesa) - rigurgiti di condutture ed impianti	2.000,00 euro per sinistro e anno assicurativo	100,00 euro	-
Danni acque (garanzia estesa) - spese di ricerca del guasto e di riparazioni o sostituzioni per ripristino delle parti di fabbricato	2.500,00 euro per sinistro	100,00 euro	-

Danni acque (garanzia estesa) - spese di ricerca del guasto e di riparazioni o sostituzioni delle tubazioni interrato	2.000,00 euro per sinistro e anno assicurativo	200,00 euro	
Danni acque (garanzia estesa) - Danno diretto e spese consequenziali	Per le dimore saltuarie, per quelle vuote e/o inoccupate, fino a 30.000,00 euro per sinistro e anno assicurativo	le medesime sopra indicate	
Danni indiretti (in aumento)	30.000,00 per sinistro e anno assicurativo, fermo restando che in nessun caso verrà indennizzata più del 70% dello importo calcolato in eccedenza, con il limite di € 1.000,00	500,00 euro	-
Fenomeno elettrico in aumento	-	fino a euro 250 in base a somma assicurata totale	

Per chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riportano di seguito alcuni esempi.

Esempio n. 1

Danni da fenomeni atmosferici a pannelli solari: totale 13.000 euro
 Somma assicurata alla partita "Locali": 120.000 euro
 Limite indennizzo: 10% x 120.000 con il massimo di € 10.000 = 10.000 euro
 Danno indennizzabile: 13.000 - 100 (franchigia) = 12.900 euro
 Somma indennizzata totale: minore tra 12.900 euro e 10.000 euro = 10.000 euro

Esempio n. 2

Danni da fenomeno elettrico: totale 3.600 euro
 Franchigia: 100 euro
 Somma indennizzata totale: 3.600 - 100 = 3.500 euro

Esempio n. 3

Danno subito da beni posti in locali diversi da quelli dell'abitazione assicurata: 7.000 euro (di cui 6.000 euro per oggetti personali e 1.000 euro per denaro)
 Somma assicurata Contenuto: 50.000 euro
 Somma indennizzata totale: 5.000 euro di cui: 300 euro per denaro e 4.700 euro per oggetti personali

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi elencati nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Esclusioni" della sezione Incendio, nonché i danni, provocati da o verificatisi in occasione di specifici eventi ovvero causati a particolari cose, espressamente indicati nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate in polizza.
 Si ricorda che il diritto all'indennizzo può venir meno anche nei casi di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro, come espressamente indicato all'articoli "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'assicurazione è generalmente prestata a Valore intero, e cioè con applicazione dell'eventuale riduzione proporzionale nei casi previsti dall'art. 1907 Codice Civile.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l'assicuratore riduce l'indennizzo in modo proporzionale: l'assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.
 Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell'assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio.

Esempio

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 400.000
 Valore assicurato in polizza: € 200.000 Danno da incendio: € 100.000
 Somma indennizzata: € 50.000 euro (pari al rapporto tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata)

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista la tolleranza del 15% per il cui dettaglio si rinvia all'articolo "Regola proporzionale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

Esclusivamente nei casi in cui le somme assicurate o i limiti di indennizzo siano prestati nella forma "A Primo Rischio Assoluto", vale quanto previsto all'articolo "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro che prevede, in caso di sinistro, la riduzione delle somme assicurate e dei limiti d'indennizzo per un importo pari a quello del danno indennizzato al netto di eventuali franchigie e/o scoperti e senza corrispondente restituzione di premio, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, come indicato all'art. "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Modulo furto

Con questo modulo Helvetia Domus indennizza, alternativamente o congiuntamente:

1. i danni al contenuto dell'abitazione avvenuti all'interno dei locali di quest'ultima;
2. i danni alle cose assicurate avvenuti all'esterno dell'abitazione quando le stesse sono nella disponibilità della "persona assicurata", intendendosi per tale il Contraente ed i suoi familiari conviventi.

Con riferimento alla prima tipologia di danni, sono assicurati i seguenti eventi:

- furto perpetrato violando le difese esterne dei locali dell'abitazione mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- furto con scalata o con introduzione clandestina;
- rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'abitazione;
- estorsione, a condizione che la stessa sia posta in atto all'interno dell'abitazione;
- atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina.

La garanzia è estesa ai:

- **danni ad effetti personali fuori abitazione** - furto, rapina ed estorsione di effetti personali portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali fuori residenza;
- **danni ad effetti personali presso terzi** - furto di oggetti depositati presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione;
- **guasti cagionati dai ladri** - danni alle parti di fabbricato costituenti l'abitazione, nonché agli infissi posti a riparo e protezione dei relativi accessi ed aperture, in occasione di furto o rapina.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute, a seguito di furto e/o rapina:

- per **sostituire le serrature** con altre simili nonché per eventuali interventi sugli infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'abitazione;
- per **rafforzare le difese esterne dei locali** contenenti le cose assicurate nonché per migliorare l'impianto di allarme esistente;
- per il **rifacimento dei documenti** di famiglia.

Con riferimento alla seconda tipologia di danni, questi sono i principali eventi assicurati:

1. scippo, rapina ed estorsione (anche quando le cose assicurate si trovano temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico);
2. sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in occasione di malore o infortunio della "persona assicurata" o di incidente della circolazione;
3. furto con destrezza, e cioè il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Sono parificati ai danni di cui sopra i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere gli eventi assicurati, nonché quelli causati allo scopo di impedire o di arrestare gli eventi stessi.

AVVERTENZA

L'assicurazione è prestata con dei limiti per tipologia di bene interessato dal sinistro e/o per tipo di danno, nonché per valore del singolo oggetto all'interno di una particolare tipologia di beni assicurati.

In particolare, il "contenuto" dell'abitazione è assicurato con i seguenti limiti di indennizzo:

- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria,
 - fino a € 10.000,00 per singolo oggetto se posti in dimora abituale,
 - fino a € 1.250,00 per singolo oggetto se posto in dimora non abituale;
- gioielli e preziosi nonché carte valori e titoli di credito in genere, fermo restando che per le dimore non abituali la garanzia si intende prestata unicamente durante il periodo di abitazione:
 - fino al 50% della somma assicurata (max € 10.000,00) per sinistro e anno assicurativo se posti in dimora abituale,
 - fino al 10% della somma assicurata (max € 1.000,00) per sinistro e anno assicurativo se posti in dimora non abituale;
- denaro, fermo restando che per le dimore non abituali la garanzia s'intende prestata soltanto durante il periodo di abitazione:
 - fino al 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo se posti in dimora abituale,
 - fino a € 250,00 per sinistro e anno assicurativo se posti in dimora non abituale;
- cose poste in ripostigli, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500,00 per singolo oggetto.

I suindicati limiti di indennizzo si intendono modificati come di seguito indicato, a condizione che detti beni siano riposti in mezzi forti di custodia:

- per gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito, fino:
 - al 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 se custoditi in cassaforte a muro,
 - al 100% della somma assicurata con il massimo di € 50.000,00 se custoditi in cassaforte o armadio corazzato;
- denaro, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo:
 - di € 2.500,00 se custodito in cassaforte a muro,
 - di € 5.000,00 se custodito in cassaforte o armadio corazzato.

L'assicurazione contro i danni da scippo e rapina al di fuori dell'abitazione è prestata con i seguenti limiti d'indennizzo:

- pellicce, giacconi, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse, bagagli: € 2.600,00 per singolo capo;
- gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 2.600,00 per sinistro e anno assicurativo;
- denaro, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo.

Sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno o di eventi specificamente indicati. Per il dettaglio degli scoperti applicabili in caso di sinistro si rimanda agli articoli "Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione" e "Condizioni di operatività della garanzia" delle Norme che regolano l'assicurazione furto.

Attivando le relative condizioni particolari, il Contraente può estendere la copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Furto dei collaboratori familiari (valida per la partita Contenuto dell'abitazione) - furti commessi da dipendenti o collaboratori familiari dell'Assicurato/ Contraente, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione,
- Enti riposti in cassette di sicurezza - danni da furto del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso l'Istituto di Credito,
- Furto con scasso (valida per la partita Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione) - furto delle cose stesse purché avvenuto con scasso o rottura delle serrature o degli altri congegni posti a chiusura e protezione delle autovetture o di camere d'albergo, cabine di navi etc.

Il Contraente può decidere altresì di:

- limitare la copertura contro i danni al contenuto dell'abitazione, richiamando la condizione particolare "Limitazione dell'assicurazione", così da ridurre l'ammontare del premio: in tal modo dall'assicurazione si intendono esclusi gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro e titoli di credito in genere;
- estendere l'ampiezza della garanzia, richiamando (a pagamento) una o più delle seguenti condizioni particolari:
 - Aumento dei limiti (valida per la garanzia Contenuto dell'abitazione), che prevede l'elevazione del 50% di tutti i limiti d'indennizzo previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di beni,
 - Raddoppio dei limiti (valida per la garanzia Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione) che prevede il raddoppio di tutti i limiti d'indennizzo previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di beni,
 - Valore a nuovo, per assicurare in base al valore a nuovo anziché al valore allo stato d'uso (vale a dire al netto del degrado d'uso) il contenuto dell'abitazione e/o effetti personali e quant'altro al seguito della persona assicurata.

È possibile altresì personalizzare il rischio, richiamando una o più delle seguenti condizioni particolari (valide per il contenuto dell'abitazione) con conseguente riduzione del premio:

- Protezioni di sicurezza (impianto automatico di allarme antifurto e/o porta blindata installata su ogni accesso all'esterno);
- Impianto di allarme volumetrico e/o perimetrale avente caratteristiche tali da garantire un particolare indice di sicurezza.

L'assicurazione è operante quando siano posti in essere i mezzi di protezione di finestre e/o porte finestre pattuiti in polizza; per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo "Condizioni di operatività della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa inoltre che l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare alcuna riduzione proporzionale nei casi previsti dall'art. 1907 Codice Civile.

Peraltro, vale quanto previsto all'articolo "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro che prevede, in caso di sinistro, la riduzione delle somme assicurate e dei relativi limiti d'indennizzo (ove previsti) per un importo pari a quello del danno indennizzato al netto di eventuali franchigie e/o scoperti e senza corrispondente restituzione di premio, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
<i>Garanzie "base" furto nell'abitazione</i>			
Danni di furto, rapina ed estorsione di effetti personali fuori dell'abitazione	€ 1.300,00 per gioielli e preziosi € 260,00 per carte valori e denaro	-	-
Danni ad effetti personali depositati presso terzi	10% somma assicurata "Contenuto"	-	-
Spese per sostituzione serrature	500,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Spese di miglioramento difese esterne dei locali	€ 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Spese per rifacimento documenti della famiglia	10% somma assicurata "Contenuto" con il massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Guasti cagionati dai ladri a parti di fabbricato costituenti l'abitazione	€ 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Danni al contenuto della dimora non abituale	-	20% dell'indennizzo con il minimo di € 260,00	
Furto avvenuto violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli previsti	-	20% dell'indennizzo con il minimo di € 150,00	
Furto avvenuto attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle medesime	-		
Furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il Contraente o i suoi familiari	-		
Furto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dov'è ubicata la dimora	-		

Garanzie "base" scippo e rapina al di fuori dell'abitazione		
Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione	€ 300,00 per sinistro e per anno assicurativo in caso di furto con destrezza	10% dell'indennizzo (min € 100,00), elevato al 50% (min € 500,00) in caso di sinistro occorso a familiare di età inferiore a 16 anni
Condizioni particolari		
Protezioni di sicurezza	-	20% dell'indennizzo in caso di sinistro avvenuto quando le misure di sicurezza risultano non efficienti
Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale	-	20% dell'indennizzo in caso di mancata attivazione o funzionamento dell'impianto o se lo stesso non corrisponde ai requisiti pattuiti
Furto dei collaboratori familiari	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% dell'indennizzo con il minimo di €150,00
Enti riposti in cassette di sicurezza	-	20% dell'indennizzo
Furto con scasso	10% della somma assicurata	10% dell'indennizzo con il minimo di € 100,00

Per chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riportano di seguito alcuni esempi.

Esempio n. 1

Danni da furto perpetrati violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli ivi previsti

Somma assicurata alla partita "Contenuto abitazione": 10.000 euro

Scoperto 20% in caso di sinistro avvenuto quando le misure di sicurezza risultano non efficienti o non operanti

Somma indennizzata: 10.000 x (1-20%) = 8.000 euro

Esempio n. 2

Furto operato da collaboratori familiari: 5.000 euro

Somma assicurata alla partita "Contenuto abitazione": 10.000 euro

Limite d'indennizzo: € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo

Scoperto: 10% dell'indennizzo con il minimo di €150,00

Somma indennizzata: minore tra 5.000 x (1-10%) [pari a 4.000 euro] e 1.500 euro = 1.500 euro

Esempio n. 3

Scippo di *smartphone* a ragazzo di 15 anni per un valore di euro 400

Somma assicurata scippo e rapina: 5.000 euro

Scoperto applicato: il maggiore tra 50% x 400 euro e 500 euro = 500 euro

Somma indennizzata: nessun indennizzo (500 euro è maggiore di 400 euro)

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi elencati nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni" della sezione Furto, nonché i danni, provocati da o verificatisi in occasione di specifici eventi ovvero causati a specifiche cose, espressamente indicati nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate in polizza. Sono inoltre previste limitazioni all'operatività della garanzia stessa, come espressamente indicato agli articoli "Titoli di credito" e "Raccolte e collezioni".

Si ricorda che il diritto all'indennizzo può venir meno anche nei casi di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio delle singole garanzie si rimanda al Modulo Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Modulo responsabilità civile

Con questo modulo è data la possibilità al Contraente di assicurare, a sua scelta, la responsabilità civile della vita privata e/o la responsabilità civile della proprietà del fabbricato; più in dettaglio, acquistando l'assicurazione di responsabilità civile la Società tiene indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti:

- RC Vita privata, con riferimento a:
 - danni conseguenti alla conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria,
 - danni conseguenti a fatti accidentali della vita privata e di relazione dell'Assicurato e dei familiari conviventi;
 - danni conseguenti a comportamenti di persone delle quali si debba rispondere (figli minori, dipendenti e domestici),
 - infortuni subiti in conseguenza di reato colposo giudizialmente accertato da addetti ai servizi domestici, compresi baby sitter e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali;
- RC proprietà fabbricato, con riferimento a:
 - danni conseguenti alla proprietà dell'abitazione abituale e saltuaria (nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso),
 - danni da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Attivando le opportune condizioni aggiuntive, il Contraente può estendere l'assicurazione a:

- R.C.T. Esercizio della caccia (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Vita privata) – contro i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge vigenti;
- R.C.T. dell'insegnante (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Vita privata) - responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato identificato in polizza nella sua qualità di insegnante e/o maestro/a d'asilo;
- R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Vita privata): con questa garanzia la Società tiene indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge
 - dalla rivalsa esercitata dall'INAIL nei suoi confronti quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti per quanto già pagato dallo stesso INAIL;
 - dalle richieste di risarcimento - ai sensi del codice civile - di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 - direttamente presentate dai prestatori di lavoro;
- R.C. della conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi (specifica per la singola abitazione assicurata);
- R.C. della sola conduzione dell'abitazione abituale o saltuaria (specifica per la singola abitazione assicurata).

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
<i>Garanzie "base" RC vita privata</i>			
Caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti	€ 200.000,00 per sinistro	-	-
Proprietà di cani non in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione	-	-	20% indennizzo
Infortuni subiti da addetti ai servizi domestici, compresi baby sitter e/o collaboratori alla 'pari'	€ 200.000,00 per singola persona infortunata	-	-
Danni a cose di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuto all'interno dell'abitazione	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute avvenuti fuori dalla sua abitazione	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni di furto e incendio arrecati a capi di vestiario e oggetti personali portati da ospiti occasionali nelle dimore dell'Assicurato	€ 2.000,00 per sinistro	-	-
Danni da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
R.C. committenza per danni causati da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato ove è ubicata la dimora	€ 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni da inquinamento accidentale a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	10% dell'indennizzo con il minimo di € 500,00	
Danni da interruzione o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	10% dell'indennizzo con il minimo di € 100,00	
Danni a cose di proprietà di genitori, figli e altri parenti o affini dell'Assicurato, non conviventi con esso e abitanti in unità immobiliari distinte, provocati da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio	-	€ 150,00 per sinistro	-
<i>Condizioni aggiuntive</i>			
R.C. conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi - danni a cose da incendio	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
R.C. conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi – danni derivanti dall'arredamento domestico installato nei locali di proprietà dell'Assicurato	€ 200.000,00 per sinistro	€ 150,00 per sinistro	-
R.C. della sola conduzione dell'abitazione in uso all'Assicurato - danni a cose da caduta neve	€ 200.000,00 per sinistro	-	-
R.C. della sola conduzione dell'abitazione in uso all'Assicurato - danni a cose da incendio	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-

Per chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riportano di seguito alcuni esempi.

Esempio n. 1

Infortunio subito dalla baby sitter a fronte del quale è riconosciuta la responsabilità in capo all'Assicurato

Importo risarcimento riconosciuto: 250.000 euro

Massimale R.C.T. Vita privata assicurato: 1.000.000 euro

Limite indennizzo: 200.000 euro per singola persona infortunata

La Società tiene indenne l'Assicurato per 200.000 euro, la differenza (50.000 euro) rimane a carico di quest'ultimo

Esempio n. 2

Il cane di proprietà dell'Assicurato procura un danno a cose di terzi mentre circolava non al guinzaglio

Importo del risarcimento richiesto: 300 euro

Massimale R.C.T. Vita privata assicurato: 1.000.000 euro

Scoperto a carico dell'Assicurato: 20% indennizzo

La Società tiene indenne l'Assicurato per 240 euro (300 euro - 20% indennizzo), la differenza (60 euro) rimane a carico di quest'ultimo

Esempio n. 3

Danno d'acqua all'appartamento dei genitori dell'Assicurato posto al piano inferiore dell'abitazione di quest'ultimo

Importo del risarcimento richiesto: 350 euro

Massimale assicurato R.C.T. Proprietà fabbricato: 1.000.000 euro

Franchigia applicata al sinistro: 150 euro

La Società tiene indenne l'Assicurato per 200 euro (350 - 150), la differenza (pari alla franchigia) rimane a carico di quest'ultimo

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi elencati nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni" della sezione Responsabilità civile, nonché i danni, provocati da o verificatisi in occasione di specifici eventi, espressamente indicati nelle Condizioni aggiuntive eventualmente richiamate in polizza.

Si ricorda che il diritto all'indennizzo può venir meno anche nei casi di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.

Per aspetti di dettaglio delle singole garanzie si rimanda al Modulo Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione.

Modulo Tutela legale

La copertura offerta da Helvetia Domus con questo modulo è costituita dalla tutela giudiziaria dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Nella garanzia è compreso il rimborso degli oneri non ripetibili dalla controparte, nei limiti pure indicati in polizza.

Esistono due pacchetti - a scelta del Contraente - con differenti livelli di copertura (**Base e Top**), le cui prestazioni sono quelle qui di seguito riportate:

- **Pacchetto Base**

Le garanzie valgono per i sinistri (intendendosi qui per sinistro l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa) che derivino dalla **proprietà o conduzione dell'abitazione** assicurata e per quelli avvenuti nell'ambito della **vita privata extra-professionale**. Le garanzie operano per:

- 1) pretese al risarcimento per danni extra-contrattuali causati da fatti illeciti di terzi;
- 2) pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti o come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, pubblici o privati;
- 3) difesa delle persone assicurate in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 4) resistenza e pretese risarcitorie per danni extra-contrattuali cagionati a terzi.

- **Pacchetto Top**

Le garanzie valgono in tre ambiti distinti, **Vita privata, Lavoro dipendente e Proprietà/conduzione immobili**; in particolare:

- **Vita privata:**

- 1) esercizio di pretese al risarcimento per danni extra-contrattuali causati da fatti illeciti di terzi;
- 2) esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni o ciclisti oppure come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, pubblici o privati;
- 3) difesa delle persone assicurate in procedimenti penali per *delitti colposi* o contravvenzioni;
- 4) resistenza e pretese risarcitorie per danni extra-contrattuali cagionati a terzi;
- 5) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; questa garanzia s'intende prestata per le controversie che insorgono e devono esser trattate nel territorio italiano, nei Paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera;
- 6) difesa in procedimenti penali per *delitti dolosi*, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolve con decisione definitiva o vi sia stata derubricazione del reato da doloso a colposo;
- 7) opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale *sanzione amministrativa*;
- 8) Atti di volontaria giurisdizione, quali ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio ovvero istanza di interdizione/inabilitazione di parenti e congiunti e/o di morte presunta di parenti e congiunti.

- **Lavoro dipendente:**

- 1) esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali per fatti illeciti di terzi;
- 2) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente;
- 3) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
- 4) arbitrati per la decisione di controversie.

- o **Proprietà/conduzione immobili**, costituenti l'abitazione principale o quella secondaria delle persone assicurate, purché da loro direttamente utilizzate:
 - 1) esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali per fatti illeciti di terzi;
 - 2) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
 - 3) controversie relative a diritti reali o locazioni;
 - 4) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 - 5) arbitrati per la decisione di controversie.

Per gli aspetti di dettaglio delle garanzie si rimanda al Modulo Tutela Legale delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

L'assicurazione presenta limiti d'indennizzo con riferimento a particolari casi assicurativi e/o a fronte di specifiche voci di spesa. Per maggiori dettagli si rimanda alle condizioni che disciplinano le prestazioni offerte nell'ambito dei pacchetti Base e Top ovvero delle condizioni aggiuntive eventualmente richiamate.

AVVERTENZA

Riguardo alle garanzie prestate con il presente modulo si richiama l'attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni di copertura ai sensi degli articoli "Esclusioni" presenti nelle condizioni relative ai singoli pacchetti, "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", "Insorgenza del caso assicurativo" ed "Estensione territoriale" delle Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale.

Se acquistato il pacchetto Top, è possibile richiamare a pagamento la garanzia aggiuntiva "Tutela legale abitazione locata a terzi" che tutela l'Assicurato (proprietario dell'immobile dato in locazione) dalle controversie con i locatari per i casi, tra gli altri, di richiesta di risarcimento danni (compresi quelli arrecati all'immobile dall'inquilino) e di azione di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso.

AVVERTENZA

In alcuni casi espressamente indicati nelle condizioni che disciplinano le garanzie prestate nei singoli pacchetti, ai fini della validità delle stesse, è previsto che il valore della lite sia superiore ad un valore minimo, fermi i limiti di indennizzo ivi operanti.

Modulo assistenza

All'assicurazione è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati all'aiuto dell'Assicurato in caso di emergenza; qui di seguito sono elencate le prestazioni assicurate, con indicazione dei limiti di rimborso previsti per ogni sinistro:

Assicurazione	Limite di rimborso	Altre delimitazioni
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	€ 260,00 per sinistro	-
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	€ 260,00 per sinistro	-
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 260,00 per sinistro	-
Invio di un vetraio per interventi di emergenza	€ 260,00 per sinistro	-
Invio di un serrandista in caso di emergenza	€ 260,00 per sinistro	-
Interventi di emergenza per danni da acqua	€ 520,00 per sinistro	-
Invio del tecnico riparatore di elettrodomestici	€ 260,00 per sinistro	la garanzia non opera di Sabato, Domenica e festivi
Servizi vigilanza dell'abitazione a seguito di sinistro	€ 260,00 per sinistro	-
Invio di collaboratrice familiare a seguito di sinistro	€ 260,00 per sinistro	-
Trasloco in caso d'inabitabilità dell'abitazione	-	l'abitazione deve risultare inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro
Veicolo per trasferimento mobili a seguito di sinistro	€ 260,00 per sinistro	-
Spese di albergo in caso d'inabitabilità dell'abitazione	€ 520,00 per sinistro	il rimborso vale fino ad un massimo di € 80,00 al giorno per persona e per giorno
Rientro anticipato	€ 520,00 per sinistro	-
Pensione per gli animali domestici	€ 200,00 per sinistro	-
Consulenza medica	-	-
Invio di un medico	-	la garanzia è operante per le emergenze che si verificano dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi
Invio ambulanza	-	la garanzia è operante fino ad un percorso massimo di 300 km (andata e ritorno) dal domicilio dell'Assicurato

Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda al Modulo Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Esclusioni" del Modulo Assistenza e all'interno della descrizione delle singole garanzie prestate, di cui all'articolo "Prestazioni assicurate". Si segnala altresì che ciascuna prestazione non è fornita per più di tre volte per anno di validità della polizza e che, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi a titolo di compensazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, così come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, furto e responsabilità civile, i seguenti eventi:

- apertura di un deposito di infiammabili al piano sottostante quello in cui è posta l'abitazione;
- elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del fabbricato dove è posta l'abitazione (aumenta il rischio che i ladri commettano furti entrando dalle finestre grazie alla presenza del ponteggio stesso);
- repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato nel quale è posta l'abitazione (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest'ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo per ottenere la prestazione da parte della Società, al verificarsi del sinistro.

Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, ad eccezione del caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e può essere corrisposto per tutta la durata del contratto stesso ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza ovvero in un'unica soluzione e in via anticipata: in tal caso il premio versato dal Contraente è pari al prodotto del premio annuo per il numero di anni di durata pattuita, al netto di uno sconto per durata la cui misura è espressamente indicata in polizza.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti la stessa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale o quadrimestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall'addizionale di frazionamento rispettivamente del 3% e del 4%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale o quadrimestrale della data di decorrenza.

AVVERTENZA

La Società applica in via automatica uno sconto di premio in caso di abbinamento di più "moduli" (a titolo esemplificativo, quando c'è presenza simultanea delle assicurazioni Incendio, Furto, Responsabilità civile).

L'Intermediario ha comunque facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell'autonomia riconosciutagli dalla Società.

8. Rivalsa

La rivalsa è la facoltà dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato fino a concorrenza di esso, nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda da fatto illecito di quest'ultimo.

I presupposti per esercitare l'azione di rivalsa sono l'effettivo pagamento dell'indennizzo e l'individuazione di un soggetto responsabile dei danni. Detta azione non può essere esercitata dall'assicuratore verso i parenti o affini dell'Assicurato-danneggiato e/o i suoi domestici, salvo il caso di dolo, in quanto l'onere economico ricadrebbe su quest'ultimo.

Resta inteso che l'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore degli eventuali pregiudizi arrecati al diritto di surrogazione.

AVVERTENZA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

9. Diritto di recesso

Il contratto può cessare anticipatamente rispetto al termine inizialmente stabilito in polizza qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro, ovvero qualora il Contraente – non più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto.

AVVERTENZA

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti (il Contraente e la Società) può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all'articolo "Recesso in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Recesso per volontà del Contraente

Ai sensi del primo comma dell'art.1899, secondo periodo, del Codice Civile, nei contratti di durata poliennale le Parti sono vincolate per l'intera durata contrattuale pattuita ed entrambe possono rescindere il contratto stesso alla scadenza indicata in polizza. Qualora l'assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni. Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all'articolo "Durata e proroga dell'assicurazione" delle suddette Norme.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni contro i rischi di:

- danni alle cose di proprietà dell'assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall'assicurazione;
- danni al patrimonio dell'assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile.

Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell'Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia nei casi previsti in polizza in cui l'Assicurato stesso necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi.

I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%.

Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta.

Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente eventuali variazioni nelle informazioni contenute nel Fascicolo informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, derivanti da innovazioni normative. La Società si obbliga a fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

È onere dell'Assicurato procedere alla denuncia del sinistro alla Società nei termini e con le modalità indicate in polizza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro stesso. Una denuncia di sinistro eseguita in modo preciso e tempestivo consente di ridurre i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Incendio, Furto rapina e scippo

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" all'articolo "Obblighi in caso di sinistro". Con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni, si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, pur se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo patto contrario previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Si rimanda agli articoli "Procedura per la liquidazione del danno" e "Mandato dei periti", "Valore delle cose e determinazione del danno" e "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro" nonché all'articolo "Recupero delle cose rubate" per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Responsabilità civile

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle "Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile" all'articolo "Obblighi in caso di sinistro". Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono a carico dell'Assicurato le spese incontrate da quest'ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde delle spese di giustizia penale. Si rimanda all'articolo "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali" delle suddette Norme.

Tutela legale

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste nelle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale" agli articoli "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale" e "Fornitura mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione assicurativa" ed è tenuto inoltre ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Si informa altresì che per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- in tutti gli altri casi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha cominciato a violare norme di legge o di contratto.

Assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Struttura Organizzativa descritta nelle "Istruzioni per la richiesta di assistenza" delle "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza" nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con detta struttura al verificarsi del sinistro secondo le modalità ivi indicate.

Si ricorda che in caso di sinistro l'Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall'Assicurato, sono per legge a carico dell'assicuratore) perché in caso contrario c'è il rischio di perdere il diritto all'indennizzo (art. 1914 del Codice civile).

AVVERTENZA

L'inadempimento degli obblighi di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice civile

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni e all'assicurazione della responsabilità civile; con riferimento alle assicurazioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa.

AVVERTENZA

Tutela legale

La gestione dei sinistri per l'assicurazione Tutela legale è affidata, alle condizioni specificate nell'articolo "Gestione del sinistro" delle "Norme relative al modulo Tutela legale" incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio 59 – 37135 Verona – tel. 045 8290411, fax 045 8290449, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Assistenza

Come indicato nella premessa del modulo "Assistenza", la gestione dei sinistri per l'assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano – numero verde 800.01.69.10 – tel. 02.58.286.171, cui l'Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro.

15. Reclami

Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per "reclamo" s'intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso:

Ufficio reclami

Via G.B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia)

Fax 02 5351794 - e-mail: reclami@helvetia.it

La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare:

1. possono essere presentati all'IVASS (Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:
 - per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
 - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze;

Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia al sito della Società all'indirizzo www.helvetia.it nella sezione "Reclami".

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);

2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha:
 - a) la **facoltà** - in prima istanza - di avvalersi della **negoiazione assistita** prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
 - b) l'**obbligo** - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il **procedimento di mediazione** innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
 - c) la **facoltà** - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
- È in ogni caso **facoltà** del reclamante ricorrere ad un **arbitrato**, secondo le modalità qui specificate.

16. Arbitrato

L'ammontare del danno può essere concordato direttamente dalla Società con il Contraente oppure, a richiesta di una delle Parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle Parti (uno dalla Società e uno dal Contraente) che operano nell'interesse delle mandanti. Qualora non vi sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell'interesse di entrambe le Parti.

Resta impregiudicata la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l'esito della procedura arbitrale e/o in caso di vertenze inerenti l'indennizzabilità del danno.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.

Francesco La Gioia
Rappresentante Generale e Direttore per l'Italia
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A.

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Definizioni generali:

Abitazione:	l'intero fabbricato o la porzione di esso destinato esclusivamente a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale, in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con questa ultima; l'abitazione può essere: a) destinata ad uso dimora abituale e/o saltuaria; b) data a terzi in locazione, in usufrutto o in comodato; resta inteso che la stessa può risultare anche in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o temporaneamente vuota e/o inoccupata, ma non in stato di abbandono;
Anno (annuo, annuale):	periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Collaboratori familiari:	addetti ai servizi domestici – anche saltuari od occasionali – compresi giardinieri, baby sitter e persone alla pari;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Disdetta:	comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Estorsione:	costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto;
Fabbricato a schiera:	villa o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;
Fabbricato plurifamiliare:	appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;
Fabbricato unifamiliare:	villa unifamiliare costituente un rischio isolato, destinato ad abitazioni, con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;
Fabbricato:	<ul style="list-style-type: none">tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, tappezzerie, moquette e parquet, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico;recinzioni, dipendenze (anche se ubicate in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale), parchi, giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato;impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e simili nonché antenne televisive e/o ricetrasmittenti, pannelli solari e impianti fotovoltaici, tende parasole purché stabilmente fissate al fabbricato, ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza;
Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Furto:	sottrazione di cosa mobile, contro la volontà di chi la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto;

Incendio:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Infortunio:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Intermediario:	persona fisica o società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
Massimale:	il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro;
Mese:	periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in base alla data iniziale del conteggio;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione;
Quinquennio:	periodo di tempo la cui durata è pari a 1.826 giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);
Rapina:	sottrazione di cosa mobile, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto;
Rigurgito:	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale;
Scippo:	furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
Scoperto:	percentuale di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Definizioni specifiche per le assicurazioni Incendio e Furto:

Armadio corazzato:	mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio o altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere; • movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; • peso minimo: 300 Kg;
---------------------------	---

[Assicurazione a] Primo Rischio Assoluto (P.R.A):	per "Primo Rischio Assoluto" si intende che l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza. Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;
[Assicurazione a] Valore Intero (V.I.):	per "Valore Intero" s'intende che le cose in garanzia sono assicurate per l'intero loro valore. Questa forma di assicurazione comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile;
Cassaforte:	mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none"> • pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); • movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; • peso minimo: 200 Kg Le casseforti di peso inferiore ai 200 Kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete;
Cassaforte a muro:	mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none"> • pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. • battenti in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm. • movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione. Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza la relativa demolizione;
Collezione:	raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria;
Colpo d'ariete:	la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta.
Contenuto dell'abitazione:	<ul style="list-style-type: none"> • mobili e arredamento dell'abitazione e dell'eventuale ufficio privato coesistente, tende parasole purché non stabilmente fissate al fabbricato, vestiario e relativi accessori, provviste, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale; • pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, gioielli e preziosi, intendendosi per tali: oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate o no); collezioni, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee; carte valori e titoli di credito in genere, denaro; • cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), compresi veicoli ed imbarcazioni da diporto, biciclette (comprese quelle a pedalata assistita) e simili, purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri; • opere di abbellimento o utilità attuate nei locali quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile;
Dimora abituale:	l'abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in cui gli stessi dimorano abitualmente;

Dimora saltuaria:	l'abitazione, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in cui l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento;
Effetti personali:	<ul style="list-style-type: none"> • capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere; • macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, quali, a titolo esemplificativo: macchine fotografiche, videocamere, cineprese e proiettori, binocoli, cannocchiali; • altri apparecchi elettronici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: tablet, personal computer e relativi accessori, apparecchi telefonici portatili; • armi da fuoco, strumenti musicali e oggetti personali in genere;
Fissi e Infissi:	Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aera-zione delle costruzioni (infissi);
Gioielli e Preziosi:	pietre preziose e perle, sciolte o montate, oggetti d'oro o di platino; oggetti di corallo, nonché pie-tre dure o artificiali se montate su oro o platino;
Impianto fotovoltaico:	dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia so-lare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico;
Incombustibile:	si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Ingorgo:	ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti;
Pannello solare:	dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell'acqua;
Partita assicurata (partita):	insieme dei beni posti in garanzia con un'unica somma assicurata;
Porta blindata:	<p>porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe I di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; • telaio e contro telaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi anti-scardinamento; • serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). <p>È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.</p> <p>Sono consentite altresì luci di superficie non maggiori di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superfi-cie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppu-re costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.</p>
Solaio:	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata:	l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate;
Tetto:	complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Titoli di credito:	titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di Società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili;
Traboccamento:	fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo;

Tubature interrante:	condutture parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protette da strutture murarie
Vetro antisfondamento:	lastra costituita da più strati di vetro accoppiati fra di loro con interposto, tra strato e strato, uno strato di materiale plastico oppure quella costituita da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Definizioni specifiche per l'assicurazione Responsabilità civile:

Committente:	il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura;
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle proprie attività, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i premi assicurativi all'I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Definizioni specifiche per l'assicurazione Tutela legale:

Caso assicurativo:	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione Tutela legale;
Contravvenzione:	i reati per la cui sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo;
Danno extracontrattuale:	danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;
Delitto colposo:	danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo;
Delitto doloso:	doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali;
Fatto illecito:	qualsunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico;
Procedimento penale:	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia;
Reato:	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante;
Sanzioni amministrative:	la sanzione amministrativa è prevista per violazioni di disposizioni di natura non penale, quali il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali;
Spese di giustizia:	spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle;
Spese per l'intervento del legale:	spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.);
Territorio italiano:	il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

Transazione:	accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono;
Tutela Legale:	l'assicurazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209), artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati;
Vertenza contrattuale:	controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di un'obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

Definizioni specifiche per l'assicurazione Assistenza:

Assicurato:	il Contraente e i suoi familiari conviventi risultanti al momento del sinistro dal certificato di stato di famiglia;
Prestazioni:	le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato;
Sinistro:	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato;
Struttura Organizzativa:	la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società;
Territorio italiano:	il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Condizioni Generali di Assicurazione

Modello H644 - Ed. 03/2016

La polizza è costituita da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione, contenute nel presente fascicolo, mod. H644;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza – modello H641 – riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza.

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
 - Norme comune a tutte le sezioni
 - Norme comuni alle sezioni Incendio e Furto
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**
 - Condizioni Particolari (sempre operanti)
 - Condizione Particolare (operante solo se espressamente richiamata)
 - Garanzie Complementari (operanti solo se risulti prestata la relativa partita)
 - Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate)
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO**
 - Garanzie assicurate (operanti solo se risulta prestata la relativa partita)
 - Condizioni Particolari (operanti solo se espressamente richiamate)
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
 - Garanzie assicurate (operanti se indicato il relativo massimale in polizza)
 - Norme in caso di sinistro
 - Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in polizza)
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**
 - Premessa
 - Norme generali
 - Norme in caso di sinistro
 - Prestazioni garantite (operanti se indicato il relativo massimale in polizza)
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA**
 - Premessa
 - Prestazioni
 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Norme comuni a tutte le sezioni

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il *Contraente*, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi, deve dare per iscritto a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.3 - Pagamento del premio

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata del *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I *premi* devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*.

Il *premio* è determinato per periodi di *assicurazione* di un *anno* ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successive l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

L'*Assicurato* o il *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (art.1898 Codice Civile).

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* (art.1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, ciascuna delle Parti può recedere dall'*assicurazione* dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla *Società*.

Il recesso da parte della *Società* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Contraente*.

La *Società*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di *disdetta*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un *anno* è prorogata per un *anno* e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art.1.7 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti Norme.

Ai sensi del primo comma dell'art. 1899 del Codice Civile, qualora l'*assicurazione* abbia durata non inferiore ai due *anni*, il relativo *premio*, annualmente dovuto dal *Contraente*, viene determinato in misura ridotta rispetto al *premio* previsto per la stessa copertura di durata annuale, con applicazione dello sconto indicato in *polizza*.

Pertanto, qualora l'*assicurazione* abbia durata:

- a) inferiore o uguale a cinque *anni*, non è possibile recedere dal contratto prima della scadenza indicata in *polizza*;
- b) superiore ai cinque *anni*, al solo *Contraente* è riconosciuta la facoltà, trascorso il *quinquennio*, di recedere dal contratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà esser esercitato con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata; la relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Misure restrittive

Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun *sinistro* o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale *sinistro* o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'assicuratore stesso a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, da leggi o disposizioni dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualsiasi altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.12 - Indicizzazione

Le *somme assicurate* e il *premio*, convenuti nel presente contratto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del *mese* di settembre dell'*anno* anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del *mese* di settembre anteriore alla data di scadenza del *premio* e tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *premio* successiva al 31 dicembre dell'*anno* di pubblicazione dell'indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo come base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

In caso di variazione negativa del valore dell'indice, *somme assicurate* e *premio* rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento.

Qualora in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui *somme assicurate* e *premio* rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento.

Sono soggetti ad adeguamento anche i *massimali* e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, mentre le *franchigie* in cifra assoluta rimangono ferme.

Norme comuni alle sezioni Incendio e Furto (da ritenersi operative in quanto applicabili al contratto)

Art. 1.13 - Cose assicurate a condizioni speciali

Relativamente ad eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, la *Società* indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione di essi, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'*indennizzo* verrà corrisposto dalla *Società* solo per le cose distrutte o danneggiate che siano state riparate o ricostruite nei 12 (dodici) *mesi* successivi alla data del *sinistro*.

Art. 1.14 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro:
 - 24 ore per i danni di *furto* o *rapina*
 - 3 giorni per gli altri dannida quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) per i danni da *furto* e *rapina* fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità del danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla *Società*;
- d) denunciare inoltre tempestivamente anche al debitore la sottrazione di *titoli di credito*, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a perizia concordata e sottoscritta del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- f) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della *Società* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Società* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possano ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 1.15 - Valore delle cose e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita assicurata*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. "Fabbricato". - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* assicurato, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un "deprezzamento" stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all'ubicazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. "Contenuto dell'abitazione". - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, al netto di un "deprezzamento" stabilito in relazione al tipo, qualità, stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per il "Fabbricato": applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il "Contenuto dell'abitazione" (punto II.): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata ai sensi dell'art.1910 Codice Civile senza tener conto di *scoperti e/o franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 1.16 - Ispezione delle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.17 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. 1.18 - Cose di proprietà di terzi

La presente *polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari alla Società per procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.19 - Procedura per la liquidazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.20 - Mandato dei Periti liquidatori

Nel caso in cui le parti convengano di utilizzare per la liquidazione del danno la procedura di cui al precedente art. 1.19 - "Procedura per la liquidazione del danno", lett. b), i Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *sinistro*;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1.14 - "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 1.15 - "Valore delle cose e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 1.19, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.21 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

Art. 1.22 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 2.2 - "Esclusioni", lett. c), e dall'art. 3.5 - "Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni", lett. c).

Art. 1.23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro (operante solo per le partite e/o le garanzie prestate nella forma "a *Primo Rischio Assoluto*")

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* ed i relativi limiti d'*indennizzo* (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* e/o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Società* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulle *somme assicurate* rimaste in essere.

Art. 1.24 - Assicurazione parziale (operante solo per le partite prestate nella forma "a *Valore Intero*")

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 1.15 - "Valore delle cose e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le *partite* stesse, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*.

Resta inteso che se l'ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risultasse uguale o inferiore ad euro 10.000,00, la *Società* indennizza tale danno come se l'*assicurazione* fosse stata stipulata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*.

Norme che regolano l'assicurazione Incendio ed altri danni ai beni

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. *incendio*,
2. *fulmine* – esclusi quelli causati da fenomeno elettrico -, *implosione*, *esplosione* o *scoppio* anche esterni;
3. *fumo* anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. *caduta di meteoriti*, *satelliti* o *veicoli spaziali* o loro parti o cose da essi trasportate, *urto di aeromobili*;
5. *onda sonica* determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. *urto di veicoli stradali e/o natanti* non appartenenti né in uso all'Assicurato/ Contraente;
7. *uragani*, *bufere*, *tempeste*, *grandine*, *trombe d'aria* o dal peso della neve e, a seguito di uno degli eventi suindicati
 - *caduta di alberi* o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento,
 - *bagnamento* che si verificasse all'interno del *fabbricato*, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o *ingorghi* di opere od impianti nonché attraverso rotture, brecce o lesioni nel *tetto* e nelle pareti esterne del *fabbricato*.

Sono esclusi i danni:

- ad alberi e coltivazioni,
- ad enti riconducibili alla *partita* "Contenuto dell'Abitazione" posti all'aperto, fatta eccezione per tende parasole nonché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione,
- a serre, tendostrutture e simili,
- a *fabbricati* in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.

La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 100,00.

Si precisa inoltre che l'assicurazione è prestata:

- a) nel limite del 10% della *somma assicurata* alla *partita* "Fabbricato", con il massimo di euro 5.000,00 per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, relativamente a:
 - *fabbricati* con coperture o pareti in lastre di fibrocemento e/o cemento amianto ovvero plastica e/o vetro e quanto in essi contenuto,
 - costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (pur se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*),
 - manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
 - b) nel limite del 10% della *somma assicurata* alla *partita* "Fabbricato", con il massimo di euro 10.000,00 per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, a *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici* installati sui tetti in aderenza agli stessi e saldamente ancorati;
8. *eventi socio-politici* (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), *atti vandalici* o *dolosi di terzi* (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio) purché l'Assicurato/ Contraente non vi abbia preso parte attiva;
 9. *guasti causati alle cose assicurate* allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o altro evento garantito;
 10. *guasti cagionati dai ladri*, in occasione di *furto* o *rapina* tentati o consumati, agli *infissi* di pertinenza dell'*abitazione* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli *infissi* stessi, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 a *Primo Rischio Assoluto*, senza l'applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*. La presente garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto, rapina e scippo", se resa operativa;
 11. *correnti*, *scariche ed altri fenomeni elettrici*, a qualunque causa dovuti, compresi *eventi socio-politici* (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), *atti vandalici* o *dolosi di terzi* (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio), che si manifestassero:
 - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del *fabbricato*, qualora sia assicurata la relativa *partita*;
 - nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la *partita* "Contenuto dell'abitazione".
- La Società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.
- La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 4.000,00 per singolo *sinistro* e per anno assicurativo, a *Primo Rischio Assoluto*, e con applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 100,00;
12. *caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori*, a seguito di rottura di congegni;
 13. *rottura lastre di cristallo e specchio*, di pertinenza del *fabbricato* e/o del relativo *contenuto*, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; la garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 a *Primo Rischio Assoluto*. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature;

14. sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'art. 1.21 "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale:

15. le spese conseguenti a perdita del combustibile in conseguenza di un rischio assicurato nella presente sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, se assicurata la *partita* "Fabbricato", fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per *sinistro* e per anno assicurativo;

16. le spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione della *dimora abituale* a seguito di mancata o anormale produzione del freddo. La presente estensione, operante unicamente se risulta assicurata la *partita* "Contenuto dell'abitazione", è prestata fino alla concorrenza di euro 250,00 per *sinistro* e per anno assicurativo;

17. qualora risulti assicurata la *partita* "Contenuto dell'abitazione" e fino alla concorrenza del 10% della somma garantita, i danni materiali e diretti - conseguenti ad evento assicurato nella presente sezione - subiti da questi enti, verificatisi quando sono posti in altri locali abitati temporaneamente dal *Contraente* e/o suoi familiari che non costituiscano la sua *dimora saltuaria* o depositate temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione conservazione o riparazione. La presente estensione è prestata fermi i sottolimiti previsti e con il massimo di euro 1.500,00 per *gioielli e preziosi* e di euro 300,00 per carte valori e *titoli di credito*;

18. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* dovuto;

19. le spese peritali e/o di consulenza in caso di *sinistro* nonché oneri di urbanizzazione e spese di progettazione del *fabbricato* eventualmente sostenute dal *Contraente*, fino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il massimo di euro 2.000,00;

20. qualora risulti assicurata la *partita* "Contenuto dell'abitazione", i danni materiali e diretti - conseguenti ad evento assicurato nella presente sezione - subiti dagli *effetti personali* dell'*Assicurato/Contraente* e/o dei suoi familiari conviventi riposti all'interno di autoveicoli, fino alla concorrenza di euro 250,00 per *sinistro* e per anno assicurativo;

21. fino a concorrenza del 10% dell'*indennizzo* liquidabile a termini di *polizza* per i danni materiali e diretti per:

- perdita delle pigioni durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e con il massimo di un *anno*;
- le spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per l'*Assicurato/Contraente* ed i suoi familiari durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e con il massimo di un *anno*;
- le spese per la rimozione e ricollocamento del *contenuto dell'abitazione*;
- le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia;

22. se assicurata la *partita* "Fabbricato", in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'*Assicurato* e posti al servizio dell'*abitazione*, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte della Azienda stessa il blocco dell'erogazione, le spese:

- sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti dei locali così da poter effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'*abitazione*. L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per anno assicurativo o, se ne risulta un importo maggiore, del 5 per mille della *somma assicurata* alla *partita* "Fabbricato".

Art. 2.2 - Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, slavine o frane, da alluvioni ed inondazioni;
- e) di smarrimento, *furto*, *rapina*, *estorsione*, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;

- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
- g) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i) da imbrattamento di muri esterni relativamente alla garanzia "atti vandalici o dolosi di terzi".

Art. 2.3 - Delimitazioni dell'assicurazione

La *Società* assicura il "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- fino al 30% della *somma assicurata*, per *gioielli e preziosi*, carte valori e *titoli di credito* in genere,
- fino al 5% della *somma assicurata*, per il denaro.

Art. 2.4 - Condizioni di operatività della garanzia

L'*assicurazione* è prestata alla condizione essenziale che:

1. il *fabbricato* o i *fabbricati*, di cui fanno parte le abitazioni indicate in *polizza* e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani – compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile – a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club.
2. Ciascun *fabbricato* assicurato presenti una delle caratteristiche costruttive di seguito indicate.

Classe 1

Fabbricato costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali *incombustibili*;
- pareti esterne in materiali *incombustibili*;
- *solai* in materiali *incombustibili*;
- strutture portanti del *tetto* in materiali *incombustibili* (nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del *tetto* in legno);
- manto di copertura del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose.

Classe 2

Fabbricato costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali *incombustibili*;
- pareti esterne in materiali *incombustibili*;
- *solai* in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del *tetto* in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose.

In entrambi i casi è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di *fabbricato*, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal *fabbricato* stesso e delle eventuali dipendenze; è altresì tollerato che le pareti esterne:

- siano costruite in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impieghino materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento,
 - se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,
 - se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali *incombustibili*.

Art. 2.5 - Abitazione locata a terzi

Nel caso di *abitazione* locata, data in usufrutto o comodato a terzi, se la *polizza* è stipulata dal proprietario dei locali ed è assicurata la *partita* "Contenuto", resta inteso che viene assicurato il solo contenuto appartenente al proprietario stesso, salvo patto contrario.

Condizioni particolari (sempre operanti)

Buona Fede - A parziale deroga dell'art. 1.1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le dichiarazioni inesatte o le omissioni da parte del *Contraente* relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede. Il *Contraente* deve corrispondere il maggior *premio* in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Colpa grave - La *Società* corrisponderà l'*indennizzo* liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i sinistri determinatisi per colpa grave dell'*Assicurato/Contraente* e/o dei suoi familiari conviventi.

Regola proporzionale (operante solo per le partite prestate nella forma "a Valore Intero") - Se dalle stime fatte ai sensi dell'art. 1.15 risulta che i valori (a nuovo, se pattuito) di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le *partite* stesse in misura non superiore al 15%, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del *sinistro*, fermo comunque che l'*indennizzo* del *sinistro* non potrà superare in ogni caso la *somma assicurata* alle *partite* stesse. Qualora tale limite del 15% venisse oltrepassato, il disposto di cui all'art. 1.24 delle Norme comuni alle Sezioni rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Rinuncia alla rivalsa - La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Valore a Nuovo - Si intende convenzionalmente:

- I) per il "Fabbricato". - la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di esso con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II) per il "Contenuto dell'abitazione". - il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

Resta convenuto che qualora l'*assicurazione* sia prestata a *Primo Rischio Assoluto* in nessun caso potrà esser indennizzato, per ogni ente assicurato, importo superiore al quadruplo del relativo valore al momento del *sinistro* calcolato come previsto dall'art. 1.15.

L'*Assicurato* acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* così determinato solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati e/o rimpiazzati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

Nel valore a nuovo sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato.

Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato*.

La presente condizione non è operante per oggetti d'arte.

Anticipo dell'indennizzo - L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che la previsione dell'*indennizzo* complessivo sia pari ad almeno euro 50.000,00. Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 200.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

Condizione particolare (operante solo se espressamente richiamata)

Limitazione dell'assicurazione

Relativamente al modulo "Incendio e altri danni ai beni", si precisa che la garanzia si intende regolata dall'art. 2.1 delle presenti Norme così modificato:

"La *Società* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate – anche se di proprietà di terzi – causati da:

1. *incendio*,
2. *fulmine*, *implosione*, *esplosione* o *scoppio* anche esterni;
3. *fumo* anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. *caduta di meteoriti*, *satelliti* o *veicoli spaziali* o loro parti o cose da essi trasportate, *urto di aeromobili*;
5. *onda sonora* determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. *urto di veicoli stradali* e/o *natanti* non appartenenti né in uso all'*Assicurato/ Contraente*;
7. *guasti causati alle cose assicurate* allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o altro evento garantito;
8. *sviluppo di fumi*, *gas*, *vapori*, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50m da esse;
9. *le spese di demolizione*, *sgombero* e *trasporto dei residui* del *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* dovuto."

Garanzie Complementari (operanti solo se risulta prestata la relativa partita)

Rischio Locativo

La *Società*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione in genere e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da *incendio* o altro evento garantito dalla presente *polizza* anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo ai locali dell'*abitazione* indicata in *polizza* tenuti in locazione dall'*Assicurato*.

Ricorso terzi

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*.

Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le *Società* le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Condizioni Aggiuntive (valide sole se espressamente richiamate)

1 - Acqua condotta e ricerca guasti (garanzia limitata)

Si assicurano i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del *fabbricato* assicurato o contenente gli enti medesimi.

Qualora risulti assicurata la *partita* "Fabbricato" sono altresì comprese, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per singolo *sinistro*, le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la rottura accidentale, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*.

Sono esclusi i danni da umidità, stillicidio, *traboccamento* o *rigurgito* di fognie, gelo.

La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* fissa di euro 100,00. Per le *dimore saltuarie*, nonché per quelle vuote e/o inoccupate, in nessun caso la *Società* indennizzerà, per *sinistro* e per anno assicurativo, somma superiore ad euro 30.000,00.

2 - Danni acque (garanzia estesa)

Si assicurano i danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi a seguito di:

- *ingorghi*, *traboccamenti* e/o rottura di tubazioni, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad impianti esistenti nel *fabbricato*, prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
- attraverso rotture, brecce o lesioni nel *tetto* e nelle pareti esterne del *fabbricato* prodotte dagli eventi garantiti in *polizza*;
- rottura di elettrodomestici quando risulti assicurato il "Contenuto dell'abitazione";
- *rigurgiti* di condutture ed impianti fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Qualora risulti assicurata la *partita* "Fabbricato", sono altresì comprese, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per singolo *sinistro*, le spese di ricerca del guasto e delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino delle parti di *fabbricato* nei quali si è verificato il danno indennizzabile a termini di *polizza*.

Sono esclusi i danni di umidità e stillicidio nonché ad enti mobili all'aperto e in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili o in *fabbricati* in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.

Si intendono compresi, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, le rotture subite da *tubature interrato* di pertinenza del *fabbricato* assicurato, anche se non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto allo stesso, comprese le relative spese di ricerca del guasto e/o delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino della tubatura.

La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* fissa di euro 100,00 che si intende elevata a euro 200,00 per danni subiti da *tubature interrato*.

Per le *dimore saltuarie*, nonché per quelle vuote e/o inoccupate, in nessun caso la *Società* indennizzerà, per *sinistro* e anno assicurativo, somma superiore ad euro 30.000,00.

3 - Spese di demolizione e sgombero in aumento

A integrazione ed aumento del limite percentuale previsto al punto 18) dell'art. 2.1, la *Società* indennizza, fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa *partita*, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

L'*indennizzo* delle spese di demolizione e sgombero si intende operante per ogni *sinistro* che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti nella presente Sezione.

Sono inoltre comprese, per la presente estensione:

- le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del *contenuto dell'abitazione* non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di *sinistro* indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
- fino alla concorrenza del 50% delle *somma assicurata* alla presente *partita* le spese sostenute dall'*Assicurato* per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati.

Si conviene inoltre che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

4 - Fenomeno elettrico in aumento

Ad integrazione ed in aumento a quanto indicato al punto 11) dell'art. 2.1 la *Società* indennizza fino alla concorrenza dell'importo assicurato alla relativa *partita*, i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio), che si manifestassero:

- negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del *fabbricato*;
- nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la *partita* "Contenuto della abitazione".

La garanzia si intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

La *Società* non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, della *franchigia* indicata in *polizza*.

La garanzia come sopra integrata comprende il rimborso delle spese sostenute dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* per demolire e ripristinare eventuali parti di *fabbricato* al fine di ricercare, scoprire ed eliminare le cause del *sinistro*.

5 - Danni Indiretti (in aumento)

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi della sezione A – "Incendio ed altri eventi garantiti", e a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la *Società* garantisce, fino alla concorrenza di euro 30.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/ straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:

- oneri di urbanizzazione;
- il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del *fabbricato* assicurato in caso di *sinistro* nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori;
- il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione di pertinenza del *fabbricato*, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente.

In nessun caso la *società* indennizzerà somma maggiore del 70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di euro 1.000,00.

La *Società* non risponde dei maggiori costi sostenuti per spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*, per spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del *contenuto dell'abitazione* non danneggiato, nonché dei maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per la presente condizione particolare:

- a) le diverse garanzie si intendono prestate a *Primo Rischio Assoluto* (non è operante il disposto dell'art. 1.24 "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale);
- b) il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dell'importo di euro 500,00.

Norme che regolano l'assicurazione furto, rapina e scippo

Garanzie assicurate (operanti solo se risulta prestata la relativa partita)

Art. 3.1 - Danni al contenuto dell'abitazione

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. *furto*, a condizione che l'autore di esso si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti dei mezzi di custodia, la *Società* è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1, lett. a) che precede.

Sono parificati ai danni da *furto* i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il *furto* o tentare di commetterlo.

2. *rapina*, a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'*abitazione*;
3. *estorsione*, a condizione che la stessa sia posta in atto all'interno dell'*abitazione*;
4. atti vandalici commessi dai ladri in occasione degli eventi garantiti a termine del presente modulo, siano essi consumati o tentati.

La garanzia è estesa:

5. *effetti personali fuori abitazione* - fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* e fermi i sottolimiti previsti, a *furto*, *rapina* ed estorsione di *effetti personali* portati dall'*Assicurato/Contraente* e/o dai suoi familiari conviventi in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali fuori residenza, non costituenti la *dimora saltuaria*, temporaneamente. Sono compresi *gioielli*, *preziosi*, carte valori e denaro con il massimo di euro 1.300,00 per *gioielli e preziosi* ed euro 260,00 per carte valori e denaro;
6. *effetti personali presso terzi* - fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* e fermi i sottolimiti previsti, al *furto* di quanto indicato nella *partita* "Contenuto dell'abitazione" depositato presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione;
7. sostituzione serrature - fino alla concorrenza di euro 500,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, alle spese per la sostituzione delle serrature con altre simili nonché per eventuali interventi sugli *infissi* a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'*abitazione*. La garanzia è operante solo a seguito di presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
8. spese di miglioramento a seguito di *furto* o tentato *furto* - fino alla concorrenza di euro 1.000 per *sinistro* e per anno assicurativo, alle spese sostenute dall'*Assicurato* allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali contenenti le cose assicurate nonché le spese per migliorare l'impianto di prevenzione o di allarme esistente. Tali spese dovranno esser sostenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del *sinistro* e documentate ai fini della loro definizione;
9. rifacimento documenti a seguito di *furto*, *rapina* o estorsione - fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* alla *partita* "Contenuto dell'abitazione" e con il massimo di euro 500,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, alle spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia;
10. guasti cagionati dai ladri - fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, ai danni alle parti di *fabbricato* costituenti l'*abitazione*, nonché agli *infissi* posti a riparo e protezione dei relativi accessi ed aperture, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati.

Resta inteso che la *Società* assicura il "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo euro 10.000,00 per singolo oggetto;
- per *gioielli e preziosi* nonché per carte valori e *titoli di credito* in genere, fino al 50% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 10.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo;
- per il denaro fino al 5% della *somma assicurata* alla presente *partita* con il massimo di euro 1.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo;
- per cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 2.500,00 per singolo oggetto (detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'*abitazione*).

Art. 3.2 - Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - a seguito di:

1. *scippo* e cioè strappo dalla mano o di dosso della "persona assicurata" delle cose suindicate, anche se poste in apposito contenitore;
2. *rapina* ed estorsione cioè sottrazione delle cose assicurate con violenza, minaccia o costrizione verso la "persona assicurata";

3. *scippo, rapina* ed estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico anche se tali eventi sono stati posti in essere nei confronti del personale addetto al servizio di custodia;
4. sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in occasione di malore o *infortunio* della "persona assicurata" o di incidente della circolazione;
5. il *furto* con destrezza, e cioè il *furto* commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, con il limite massimo per *sinistro* e anno assicurativo di euro 300,00.

Sono parificati ai suddetti danni i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere gli eventi assicurati.

Per "persona assicurata" si intendono il *Contraente* ed i suoi familiari conviventi.

L'*assicurazione* è prestata con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- pellicce, giacconi, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse, bagagli e quant'altro al seguito della persona assicurata: tutti questi oggetti con un limite di *indennizzo* di euro 2.600,00 per singolo capo;
- *gioielli e preziosi*, cartevalori e *titoli di credito* in genere, tutti questi oggetti con un limite di *indennizzo* fino al 50% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 2.600,00 per *sinistro* e anno assicurativo;
- denaro con un limite di *indennizzo* fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 500,00 per *sinistro* e anno assicurativo.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa deduzione di uno *scoperto* pari al 10% dell'*indennizzo* con il minimo di euro 100,00. In caso di *sinistro* occorso a familiare convivente di età inferiore a 16 (sedici) *anni* detto *scoperto* sarà elevato al 50%, con il minimo di euro 500,00.

Nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità sarà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.3 - Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto* e cioè senza applicare alcuna riduzione proporzionale nei casi previsti dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 3.4 - Condizioni di operatività della garanzia

Condizioni essenziali per l'efficacia dell'*assicurazione* sono le seguenti:

- i locali ove sono contenute le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali esterne, *solai* o copertura in muratura in pietra o in laterizio, calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento (armato o no);
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate validamente ancorate o fissate al muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.

Analoghi sistemi protettivi debbono esser operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate.

La garanzia si intende comunque operante quando i danni sono perpetrati:

- a) violando i mezzi di protezione e chiusura ivi previsti, in presenza di altre aperture non ugualmente protette;
- b) violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli ivi previsti oppure attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c) quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il *Contraente* o i suoi familiari;
- d) attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'*abitazione* assicurata.

I danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza degli eventi di cui ai punti b), c), d) saranno indennizzati previa detrazione di uno *scoperto* del 20% dell'*indennizzo* medesimo con il minimo assoluto di euro 150,00. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.5 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

I. Disabitazione:

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi disabitati, l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° (quarantacinquesimo) giorno.

Per *gioielli e preziosi*, raccolte e *collezioni*, carte valori, *titoli di credito* in genere e denaro, invece, l'*assicurazione* rimane limitata - dalle ore 24.00 del 15° giorno - a 1/4 (un quarto) dei rispettivi limiti di *indennizzo* previsti, ferma restando la sospensione totale dopo il 45° (quarantacinquesimo) giorno come previsto al comma precedente.

II. Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, occupazione militare, *terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- c) agevolati dall'*Assicurato* o dal *Contraente* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'*Assicurato* o con il *Contraente* od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'*Assicurato* od il *Contraente* deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'*Assicurato* o al *Contraente* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.6 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della *Società*, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.

Se invece la *Società* ha risarcito il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo riscosso per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato in misura proporzionale tra la *Società* e l'*Assicurato*.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* la *Società* è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, dietro pagamento dell'*indennizzo* dovuto.

Art. 3.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i *titoli di credito* rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la *Società* pagherà l'importo dovuto non prima delle scadenze, se previste;
- c) l'*Assicurato* restituisce alla *Società* l'*indennizzo* eventualmente percepito qualora, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci;
- d) relativamente agli effetti cambiari l'*assicurazione* vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.8 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Società* risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o *collezione* o delle rispettive parti.

Art. 3.9 - Concomitanza scoperti

Qualora, in caso di *sinistro*, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente sezione, la *Società* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* previa detrazione dello *scoperto* unico del:

- 25% se coesistono due *scoperti*;
- 30% se coesistono più di due *scoperti*.

Art. 3.10 - Aumento dei limiti per cose riposte in mezzi forti

Relativamente a *gioielli*, *preziosi*, *collezioni*, carte valori e *titoli di credito*, denaro, tutti i limiti d'*indennizzo* previsti s'intendono elevati come di seguito indicato, a condizione che detti enti siano riposti in:

- a) *cassaforte a muro* avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive Definizioni:
 - 50% della *somma assicurata* con il massimo di euro 15.000,00 relativamente a *gioielli e preziosi*, *collezioni*, carte valori e *titoli di credito*;
 - 10% della *somma assicurata* con il massimo di euro 2.500,00 per denaro.
- b) *cassaforte* o *armadio corazzato* avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive Definizioni:
 - 100% della *somma assicurata* con il massimo di euro 50.000,00 relativamente a *gioielli e preziosi*, *collezioni*, carte valori e *titoli di credito*;
 - 10% della *somma assicurata* con il massimo di euro 5.000,00 per denaro.

Art. 3.11 - Abitazione locata a terzi

Nel caso di *abitazione* locata, data in uso o comodato a terzi, se la *polizza* è stipulata dal proprietario dei locali si assicura il solo Contenuto appartenente a quest'ultimo, salvo patto contrario.

Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate)

1 - Valore a nuovo (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione")

Si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica e pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso, restando però convenuto che in nessun caso potrà esser indennizzato, per ciascun assicurato, importo superiore al quadruplo del relativo valore commerciale al momento del *sinistro*.

L'*Assicurato* acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* così determinato, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

La presente garanzia non è operante per oggetti d'arte.

2 - Protezioni di sicurezza (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione")

L'*Assicurato/Contraente*, fermo restando quanto disposto dall'art. 3.4 "Condizioni di operatività della garanzia" delle norme soprariportate, dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e sicurezza:

- 1) valido impianto automatico di allarme antifurto, che l'*Assicurato/Contraente* si obbliga a mantenere in perfetta efficienza e di attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone;
- 2) *porta blindata* o corazzata installata su ogni accesso all'esterno.

Rimane comunque convenuto che nello stato di inefficienza e/o non rispondenza, anche parziale, nelle misure di sicurezza di cui sopra, in caso di *sinistro*, l'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà ridotto in ragione del 20%, salvo che il *furto* non sia avvenuto in una minore dipendenza separata dai locali assicurati, per i quali la presente clausola non è operante.

Nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che saranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

3 - Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione")

Il *Contraente/Assicurato* dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale, avente le seguenti caratteristiche vincolanti:

- a) centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell'allarme alle Forze dell'Ordine e/o a Istituto di Vigilanza;
- b) registratore di eventi;
- c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno 12 (dodici) ore consecutive.

Il *Contraente / Assicurato* si impegna:

- 1) a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- 2) a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata - con regolare contratto di manutenzione - almeno una volta all'anno e a presentare, su richiesta della *Società*, il relativo certificato di manutenzione;
- 3) a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche;
- 4) a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la *Società* corrisponderà all'*Assicurato* l'80% dell'importo liquidato a termini di *polizza*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

4 - Dimora non abituale (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione")

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.5 "Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni" punto I delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, rapina e scippo, la garanzia vale qualunque sia la durata della disabitazione ad eccezione di *gioielli e preziosi*, raccolte e *collezioni*, denaro, carte valori e *titoli di credito*, per i quali la garanzia si intende prestata unicamente durante il periodo di abitazione.

Relativamente alla *partita* "Contenuto dell'abitazione" i limiti di *indennizzo* si intendono così modificati:

- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con un limite di *indennizzo* di euro 1.250,00 per singolo oggetto;
- *gioielli e preziosi*, *collezioni*, carte valori e titoli di credito in genere, fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 1.000;
- denaro, con un limite di *indennizzo* di euro 250,00.

In caso di *sinistro* la *Società* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza* previa detrazione di uno *scoperto* pari al 20% dell'*indennizzo* medesimo, con il minimo assoluto di euro 250,00.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

5 - Furto dei collaboratori familiari (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione")

A parziale deroga dell'art.3.5 "Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni", punto II lett. c), la garanzia è prestata contro i furti commessi da dipendenti o *collaboratori familiari* dell'*Assicurato/Contraente*, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nella *abitazione*, anche in servizio non continuativo e anche se non a libro paga, purché l'*Assicurato/Contraente* ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per *sinistro* e per anno assicurativo e previa detrazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo assoluto di euro 150,00. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

6 - Aumento dei limiti (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione" - operante esclusivamente per *dimora abituale*)

Tutti i limiti d'*indennizzo* previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di enti, costituenti il "Contenuto dell'abitazione", o previsti nelle garanzie o condizioni aggiuntive prestate, s'intendono aumentati del 50%, ferme restando le limitazioni espresse in percentuale.

7 - Enti riposti in cassette di sicurezza

La garanzia è estesa ai danni da *furto* del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso l'Istituto di Credito indicato nel modulo Furto, ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza della ulteriore *somma assicurata* di importo pari a quella prestata per la *partita assicurata* "Contenuto dell'abitazione".

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa deduzione di uno *scoperto* pari al 20% dell'*indennizzo* medesimo. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

9 - Valore a nuovo (valida per la partita "Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione")

Si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica e pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso, restando però convenuto che in nessun caso potrà esser indennizzato, per ciascun assicurato, importo superiore al quadruplo del relativo valore commerciale al momento del *sinistro*.

L'*Assicurato* acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* così determinato, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

10 - Abrogazione scoperto (valida per la partita "Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione")

Lo *scoperto* del 10% si intende abrogato, fermo restando il minimo previsto che vale come *franchigia* assoluta.

11 - Furto con scasso (valida per la partita "Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione")

Qualora le cose assicurate si trovassero a bordo di autovetture, in camere d'albergo, in cabine di navi o di vagoni letto, od in altri locali, l'*assicurazione* è prestata anche per il *furto* delle cose stesse purché avvenuto con scasso o rottura delle serrature o degli altri congegni posti a chiusura e protezione delle autovetture o dei vani indicati.

Tale *assicurazione* è prestata con un limite di *indennizzo* complessivo pari al 10% della *somma assicurata* e con l'avvertenza che il *furto* su autovetture è compreso solo se le cose assicurate siano state riposte, in modo non visibile dall'esterno, nel bagagliaio chiuso a chiave.

Nel caso di assicurazione presso diversi *Assicuratori*, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

12 - Raddoppio dei limiti (valida per la partita "Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione")

Tutti i limiti di *indennizzo* previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppo di enti, costituenti le cose assicurate, si intendono raddoppiati, ferme restando le limitazioni espresse in percentuale.

Condizione particolare

(operante solo se espressamente richiamata)

Limitazione dell'assicurazione (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione")

A parziale deroga della definizione di "Contenuto dell'abitazione" nonché del punto 5 dell'art.3.1 "Danni al contenuto dell'abitazione" delle presenti Norme e dei limiti di *indennizzo* indicati nell'ultimo comma del medesimo articolo, dall'*assicurazione* si intendono esclusi:

- *gioielli e preziosi, raccolte e collezioni;*
- *denaro, titoli di credito* in genere e carte valori.

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

Garanzie assicurate (operanti se indicato il relativo massimale in polizza)

A) R.C. della vita privata

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, identificato ai soli fini della presente garanzia nel *Contraente* (solo se persona fisica), nel coniuge, nel convivente more uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia, purché specificamente indicata sulla scheda di *polizza*, nei parenti ed affini conviventi con il *Contraente* stesso risultanti al momento del *sinistro* dal suo certificato di stato di famiglia, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali commerciali o artigianali.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è estesa inoltre:

- ai figli dell'*Assicurato*, purché di età non superiore a 28 *anni*, non facenti parte del nucleo familiare, poiché temporaneamente residenti altrove per motivi di studio;
- ai figli affidati all'altro coniuge;
- ai minori in affidamento familiare all'*Assicurato* per il periodo dell'affidamento stesso.

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni causati a terzi:

- 1) da conduzione della *dimora abituale* e di quelle saltuarie dell'*Assicurato* stesso relativamente a locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature anche sportive e piscine, parchi e giardini purché di estensione non superiore a 10 ettari, cancelli anche automatici, di pertinenza del *fabbricato*.
Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un *fabbricato* plurifamiliare, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.
- 2) da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
- 3) da *scoppio* di apparecchi televisivi;
- 4) da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- 5) da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo (esclusi i danni ai modelli e aeromodelli di terzi) ed escluso l'uso di droni;
- 6) da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti – da parte dei figli minori dell'*Assicurato* – in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del *sinistro*, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto in conformità alla vigente legislazione in ordine all'assicurazione obbligatoria della circolazione;
- 7) dalla guida da parte dei figli minori dell'*Assicurato*, purché abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria dei veicoli a motore per la violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con esclusione da questa garanzia dei danni a cose o animali;
- 8) da comportamenti colposi dell'*Assicurato* e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
- 9) da caduta di neve e/o ghiaccio dai *tetti*, purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con massimo di euro 200.000,00 per *sinistro*;
- 10) da proprietà ed uso di biciclette (anche a pedalata assistita per le quali non è richiesta abilitazione alla guida ai sensi della normativa vigente), di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf. Si intendono espressamente comprese le sedie a rotelle e carrozzine elettriche o altri mezzi elettrici non soggetti alla vigente legislazione in ordine all'assicurazione obbligatoria della circolazione;
- 11) da proprietà ed uso di golf car (limitatamente agli spostamenti effettuati all'interno della area di pertinenza del golf club); si intendono esclusi i danni alle persone trasportate ed i rischi derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate;
- 12) da proprietà di animali domestici (escluso cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del *Contraente*, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;

- 13) da proprietà e/o uso di cavalli da sella (esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare);
- 14) da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del *Contraente*, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia s'intende prestata sempreché l'*Assicurato* sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la *Società* risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno *scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 20% dell'importo di ciascun *sinistro*;
- 15) da possesso, anche temporaneo, di cani di proprietà di terzi, purché l'affidamento non venga svolto a titolo di professione;
- 16) da proprietà ed uso da parte del *Contraente/Assicurato* di armi da fuoco, compreso l'uso amatoriale presso poligoni di tiro o simili, nonché all'uso di esse a scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia);
- 17) da proprietà, uso e detenzione di fucili subacquei;
- 18) dai figli minori dell'*Assicurato*, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 19) da addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- 20) da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio;
- 21) per la responsabilità civile dell'*Assicurato* verso i *collaboratori familiari*, per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di reato colposo giudizialmente accertato. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 200.000,00 per singola persona infortunata;
- 22) da *incendio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute, avvenuto all'interno dell'*abitazione*, con un massimo di euro 200.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo per danni a cose o animali di terzi, con l'esclusione dei danni a cose o animali in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Qualora esista identica ed efficace copertura nel modulo "Incendio e altri danni ai beni" la presente garanzia vale per l'eccedenza di *massimale* ivi previsto;
- 23) da *incendio, esplosione e scoppio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute e purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua *abitazione*; la garanzia opera limitatamente ai danni a cose o animali di terzi. Qualora l'*Assicurato* affitti un'abitazione per villeggiatura o per soggiorni temporanei di studio, la *Società* risponde delle somme che l'*Assicurato* stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da *incendio, esplosione o scoppio*. L'*assicurazione* relativa alla presente estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 200.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo;
- 24) dai danni di *furto* e *incendio* arrecati a capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali nelle dimore costituenti la residenza anagrafica o meno dell'*Assicurato* stesso, con esclusione di *preziosi*, denaro, carte valori e *titoli di credito* in genere. L'*assicurazione* è prestata con il limite massimo per *sinistro* di euro 2.000,00. La presente garanzia si intende efficace qualora non siano resi operanti i moduli "Incendio e altri danni ai beni" e "Furto, rapina e scippo";
- 25) da *incendio, esplosione e scoppio* di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'*Assicurato*, quando detti mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, con un massimo di euro 100.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo;
- 26) dalla partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31/05/1974 n.416) ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili.

B) R.C. della proprietà del fabbricato

Art. 4.2 - Oggetto dell'Assicurazione.

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e simili, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del *fabbricato* assicurato, esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione e comprende, fra l'altro, i danni causati:

- 1) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di *abitazione* e limitatamente alla responsabilità dell'*Assicurato* nella sua qualità di *committente* dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di euro 150.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo;
- 2) da tutte le opere murarie e di finitura relative al *fabbricato* o porzione, scale, *fissi e infissi*, opere di fondazione o interrato, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune;

- 3) da impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione, compresi *esplosione* o *scoppio*;
- 4) da recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del *fabbricato*;
- 5) da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
- 6) da *rigurgito* di fognature di esclusiva pertinenza del *fabbricato*, con esclusione dei danni da *rigurgito* di fognatura pubblica. L'*assicurazione* è prestata con il limite, per *sinistro* e anno assicurativo, di euro 10.000,00;
- 7) da spargimento o infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali od a logoramento per vetustà;
- 8) da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia è prestata nel limite del *massimale* per danni a cose ed in ogni caso con il massimo di euro 150.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate dalla stessa causa di inquinamento.
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* durante il periodo di efficacia della *polizza* ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% di ciascun *sinistro* con il minimo di euro 500,00;
- 9) da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*. L'*assicurazione* è prestata con il limite, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 50.000,00 con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 100,00.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un *fabbricato* plurifamiliare, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

Art. 4.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni (valide per tutte le garanzie)

I - Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *assicurazione*;
- b) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti o affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto al punto 19 dell'art. 4.1 "Oggetto dell'Assicurazione".

Si conviene fra le Parti di estendere la qualifica di Terzi ai nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del *fabbricato* assicurato con il presente contratto.

Tale estensione di garanzia è prestata, limitatamente ai danni a cose e animali, con il massimo di euro 150.000,00 per *sinistro* e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00 per *sinistro*.

II - L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, compresa quella di locazione di immobili e/o noleggio di beni di qualsiasi genere;
- b) alle cose ed agli animali che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da *furto* e, limitatamente ai soli danni alle cose di terzi, da *incendio* salvo quanto previsto all'art. 4.1.22, 4.1.23 e 4.1.24;
- d) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- e) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al punto 10 e al punto 11 dell'art 4.1 - "Oggetto dell'Assicurazione", e di aerei in genere;
- g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- h) da atti dolosi, salvo quanto previsto all'art. 4.1 - "Oggetto dell'assicurazione";
- i) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo, e simili;
- j) derivanti dall'esercizio della caccia;
- k) causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;

- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto descritto al punto 9) dell'art 4.2 - "Oggetto dell'Assicurazione";
- m) derivanti dalla pratica di sport aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;
- n) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- o) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- p) da partecipazione a gare e competizioni di qualunque natura;
- q) punitivi, di qualunque natura.

Art. 4.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei territori di tutto il Mondo.

Norme in caso di sinistro

Art. 4.5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'Assicurato od il Contraente deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile);
- darne avviso scritto all'Intermediario cui è assegnata la polizza, o alla Direzione della Società, entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto la possibilità (art.1913 Codice Civile).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile).

Art. 4.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente o l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nella presente polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato/Contraente, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Condizioni aggiuntive

(valide se espressamente richiamate in polizza)

1) Esercizio della caccia (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. della vita privata)

A deroga di quanto previsto dall'art. 4.3 "Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni", lett. j), l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato/Contraente.

2) R.C.T. dell'insegnante (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. della vita privata)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato identificato in polizza nella sua qualità di insegnante e/o maestro d'asilo.

La garanzia comprende quindi i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi:

- nello svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e quelli cagionati durante il doposcuola;
- durante gite scolastiche, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione e stabilimenti.

Per i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, la presente assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

3) R.C.O - Assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Vita privata)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del *sinistro*, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) La rivalsa I.N.A.I.L.

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai *prestatori di lavoro* da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) Le azioni degli aventi diritto

ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.

Da tale *assicurazione* sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'*assicurazione* R.C.T. quanto l'*assicurazione* R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

4) R.C. della conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi

Premesso che l'*Assicurato* affitta l'appartamento indicato in *polizza*, l'*assicurazione* è estesa ai casi imputabili al conduttore della singola porzione, nella sua qualità di utente della porzione immobiliare stessa e di tutti gli impianti di pertinenza nonché delle apparecchiature stabilmente collegate a detti impianti quali: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, radiatori e simili. Sono escluse le conseguenze di altri fatti o atti della vita privata o di relazione, nonché quelle derivanti dall'utilizzo di detti impianti o apparecchiature per lo svolgimento di attività professionali e/o lucrative.

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni causati a terzi da caduta di neve e/o ghiaccio dai *tetti*, purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con massimo di euro 200.000,00 per *sinistro*.

Relativamente ai danni a cose o animali di terzi da *incendio* l'*assicurazione* è prestata entro il limite massimo di euro 100.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Non sono risarcibili i danni subiti dalla singola porzione immobiliare per fatti imputabili al conduttore della porzione stessa.

Sono parificati al conduttore i suoi familiari, il convivente more uxorio nonché le persone dipendenti dal conduttore stesso.

L'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'*abitazione* locata, in uso o comodato a terzi. La presente estensione è operante fino alla concorrenza di euro 200.000,00 e previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 150,00.

Qualora detti rischi siano coperti anche da altra assicurazione, la garanzia descritta dalla presente Condizione aggiuntiva viene prestata a secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

Resta comunque inteso che in caso di *sinistro* l'esposizione della *Società* non potrà essere superiore al *massimale* previsto in *polizza*, ciò anche nel caso di corresponsabilità tra il conduttore e l'*Assicurato*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* s'impegna a mettere a disposizione il contratto di locazione ed ogni altro documento probatorio l'effettivo rapporto tra l'*Assicurato* e il conduttore nella loro qualità rispettivamente di locatore e locatario.

5) R.C. della sola conduzione dell'abitazione abituale o saltuaria

L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* dalla conduzione dei locali relativi all'*abitazione* indicata in *polizza* relativamente a locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini purché di estensione non superiore a 10 ettari, cancelli anche automatici, tutti di pertinenza del *fabbricato*.

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni causati a terzi:

- nella sua qualità di utente di tutti gli impianti di pertinenza dell'abitazione nonché delle apparecchiature stabilmente collegate a detti impianti quali: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, radiatori e simili. Sono escluse le conseguenze di altri fatti o atti della vita privata o di relazione, nonché quelle derivanti dall'utilizzo di detti impianti o apparecchiature per lo svolgimento di attività professionali e/o lucrative;
- da caduta di neve e/o ghiaccio dai *tetti*, purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con massimo di euro 200.000,00 per *sinistro*.

Relativamente ai danni a cose o animali di terzi da *incendio* l'*assicurazione* è prestata entro il limite massimo di euro 100.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un *fabbricato* plurifamiliare, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente *assicurazione* varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura.

Norme che regolano l'assicurazione della Tutela legale

Premessa di affidamento

La gestione dei *sinistri Tutela Legale* è stata affidata dalla *Società* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata "ARAG", alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.829 04 11,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.829 05 57,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.829 04 49.

Fermo quanto sopra indicato, la *Società*, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, si riserva la facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e garantendo le medesime prestazioni previste dalla *polizza*. In questo caso è facoltà del *Contraente* di rinunciare alle garanzie previste in base al modulo acquistato, dandone comunicazione scritta alla *Società*.

Norme generali

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La *Società*, alle condizioni del presente contratto e nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, assicura la *Tutela Legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*.
2. Tali oneri sono:
 - le *spese per l'intervento del legale* incaricato della gestione del *caso assicurativo* anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
 - le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente *polizza*: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 5.7 "Gestione del caso assicurativo" comma 8;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 5.7 "Gestione del caso assicurativo" comma 8;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le *spese di giustizia*;
 - il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n.28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
 - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art.5.8 "Libera scelta del legale" comma 1.

Art. 5.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'*Assicurato* è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del *caso assicurativo*,
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La *Società* e/o ARAG non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei *procedimenti penali* (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 5.3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *caso assicurativo* s'intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di *danni extracontrattuali* e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per gli atti di volontaria giurisdizione la data del ricorso o dell'istanza inoltrata all'Autorità giudiziaria;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i *casì assicurativi* che siano insorti:
 - trascorsi 2 (due) *anni* dalla decorrenza della *polizza* per gli Atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta);
 - trascorsi 3 (tre) *mesi* dalla decorrenza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;
 - durante il periodo di validità della *polizza*, per tutte le altre prestazioni garantite.
3. Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di *Tutela legale*, la carenza di 3 (tre) *mesi* non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di *Tutela Legale*.
4. La garanzia si estende ai *casì assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* e/o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art.5.6 "Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia", entro 24 *mesi* dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della società precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico *caso assicurativo*:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - *procedimenti penali* a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* per *caso assicurativo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 5.4 - Estensione territoriale

1. Per le *vertenze contrattuali* relative all'immobile e al lavoro dipendente, per le *vertenze* relative a proprietà e diritti reali, per i ricorsi od opposizioni alle *sanzioni amministrative*, per le controversie in materia previdenziale ed assistenziale e per gli atti di volontaria giurisdizione la garanzia vale per i *casì assicurativi* che insorgono e devono essere trattati nel *territorio italiano*.
2. Per le altre *vertenze contrattuali* relative alla vita privata, la garanzia vale per i *casì assicurativi* che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
3. Per le pretese al risarcimento di *danni extracontrattuali*, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi e per i casi di *procedimento penale* la garanzia vale per i *casì assicurativi* insorti in Europa o negli stati extra-europei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Art. 5.5 - Soggetti assicurati

1. Le garanzie previste all'Art. 5.1 " Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate:
 - al *Contraente* assicurato;
 - ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia,
 - ad altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del *Contraente* purché indicati sul frontespizio di *polizza*. Per tali soggetti le garanzie sono prestate esclusivamente nell'ambito

della vita privata, in base al modulo acquistato, mentre non sono prestate nell'ambito del lavoro dipendente e in relazione all'immobile.

2. Qualora la *polizza* sia emessa per *Contraente "Single"*, le garanzie vengono prestate esclusivamente a favore del *Contraente*.
3. Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

Norme in caso di sinistro

Art.5.6 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia

1. L'*Assicurato* deve presentare alla *Società e/o ARAG* immediata denuncia di qualsiasi *caso assicurativo* non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:
 - generalità e recapiti della controparte;
 - estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
 - copia della corrispondenza intercorsa;
 - copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
 - dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
 - copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'*Assicurato*.

In mancanza, la *Società e/o ARAG* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 5.7 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG, nel rispetto della normativa vigente, valuta la possibilità di adoperarsi per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. A tal fine, l'*Assicurato* dovrà rilasciare ad ARAG idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta.
Qualora l'*Assicurato* abbia già dato mandato a Legali e Periti per la gestione della fase stragiudiziale, ARAG non corrisponderà alcun onere di cui all'art 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione". Infatti, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata ad ARAG che, eventualmente, potrà demandarla a legali di propria scelta.
3. In corso di gestione, l'*Assicurato* si impegna a collaborare con la *Società*, fornendo nei tempi indicati riscontro alle richieste.
4. In mancanza di quanto previsto dai punti 2. e 3. del presente articolo, la *Società e/o ARAG* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica alla *Società e/o ARAG* gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a ARAG di valutarne le possibilità di successo.
Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.8 "Libera scelta del legale" per la trattazione giudiziale.
6. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
7. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del punto 5. del presente articolo.
8. È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
 - la *transazione* della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
9. La *Società e/o ARAG* non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
10. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *casì assicurativi* tra l'*Assicurato* e ARAG e/o la *Società*, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
11. ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
12. Qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 5.8 - Libera scelta del legale

1. L'*Assicurato*, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art.5.1, comma 2 "Oggetto dell'assicurazione". In fase giudiziale, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.
2. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale.
3. L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla *Società* e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società* e/o ARAG.
5. La *Società* e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 5.9 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga

1. Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.
In ogni caso l'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Prestazioni garantite (operanti se indicato il relativo massimale in polizza)

Art. 5.10 - Prestazioni garantite Modulo Base

Le garanzie previste nel Modulo Base vengono prestate alle persone assicurate:

- nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli animali domestici di proprietà degli *Assicurati*, e con esclusione della proprietà e circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3) e con esclusione del lavoro dipendente;
- in veste di conduttori o proprietari dell'*abitazione* principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate;

nei seguenti casi:

1. **Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cod.Proc.Pen. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. **Richiesta di risarcimento danni**. L'esercizio di pretese al risarcimento *danni extracontrattuali* a persone e/o a cose subiti per *fatti illeciti* di terzi;
3. **Pedoni e ciclisti**. Esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici. La prestazione opera in deroga all'art 5.13 - Esclusioni – lettera f)
4. **Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi**, ove, ai sensi dell'art.1917 Codice Civile, comma 3, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore. La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. Tale prestazione opera solo nell'ambito vita privata. Qualora la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante la presente garanzia verrà prestata per un'unica denuncia per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate nel *territorio italiano*.

Art. 5.11 - Prestazioni garantite Modulo Top

Le garanzie previste nel Modulo Top vengono prestate alle persone assicurate:

- nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli animali domestici di proprietà degli *Assicurati*, e con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 5);
- in veste di conduttori o proprietari dell'*abitazione* principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate;
- in veste di lavoratori dipendenti con esclusione dell'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- nei seguenti casi:

1. **Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cod.Proc.Pen. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. **Difesa penale per delitti dolosi per la vita privata**. La difesa in *procedimenti penali per delitti dolosi* connessi ad incidente nautico, purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art.530 comma 1, Cod.Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.

Gli *Assicurati* hanno l'obbligo di denunciare il *caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del *massimale*, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo;
- l'*Assicurato* non trasmetta alla *Società* copia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione;

la *Società* richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art.5.13 "Esclusioni" lettere g). La prestazione non opera in ambito del lavoro dipendente e dell'immobile.

3. **Richiesta di risarcimento danni**. L'esercizio di pretese al risarcimento *danni extracontrattuali* a persone e/o a cose subiti per *fatti illeciti* di terzi;

4. **Controversie contrattuali.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia inferiore a euro 52.000,00 (cinquantaduemila) e sia:
 - superiore a euro 200,00 (duecento) qualora la vertenza sia relativa all'immobile, ovvero
 - superiore a euro 500,00 (cinquecento) negli altri casi.
5. **Pedoni e ciclisti.** L'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici. La prestazione opera in deroga all'art 5.13 – Esclusioni - lettera f)
6. **Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi,** ove, ai sensi dell'art.1917 Codice Civile, comma 3, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore. La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. Tale prestazione opera solo nell'ambito vita privata.
Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante la presente garanzia verrà prestata per una unica denuncia per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate nel territorio italiano.
7. **Controversie con Istituti o Enti Pubblici -** Controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
8. **Controversie con collaboratori domestici.** Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
9. **Controversie da lavoro dipendente.** Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art.5.13 "Esclusioni", lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
10. **Controversie relative a diritti reali o locazione.** Controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.
11. **Sanzioni amministrative relative alla vita privata.** Proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale *sanzione amministrativa* di importo non inferiore a euro 200,00 (duecento). La garanzia non opera per *sanctions amministrative* relative all'immobile, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli. ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.
L'*Assicurato* deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
12. **Atti di volontaria giurisdizione.** Fermo restando che la presente garanzia assicurativa viene prestata per i *casì assicurativi* che siano insorti trascorsi due *anni* dalla sottoscrizione della *polizza*, a parziale deroga dell'Art.5.13 - "Esclusioni", lett. a), le garanzie sono prestate per:
 - 12.1 ***Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio***
 La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi *Assicurati* con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
 - a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un *caso assicurativo* gestito da ARAG;
 - b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
 Il *caso assicurativo* si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il *massimale* di *polizza* per *caso assicurativo* resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio (vedere Art.5.3 - "Insorgenza del caso assicurativo", ultimo comma).
 La presente prestazione non opera laddove la *polizza* sia per *Contraente* "Single".
 - 12.2 ***Istanze di interdizione/inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti***
 Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto.
 - 12.3 ***Istanza di dichiarazione di assenza/morte presunta o di dichiarazione di esistenza***
 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 Codice Civile) di un parente o congiunto.

Le prestazioni vengono fornite inoltre agli *Assicurati* esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi:

13. **Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web,** compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su Social e

Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un *procedimento penale* in cui il responsabile sia rinviato a giudizio.

14. Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i *reati* dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del *reato* da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.

Gli *Assicurati* hanno l'obbligo di denunciare il *sinistro* nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. La *Società* provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del *reato* da doloso a colposo, la *Società* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'Art.5.13 - "Esclusioni", lett. g).

15. Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di "e-commerce" (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente *polizza*, purché il valore in lite sia superiore ad euro 500,00 (cinquecento) ed inferiore a euro 52.000,00 (cinquantaduemila).

16. Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore ad euro 500,00 (cinquecento) e inferiore a euro 52.000,00 (cinquantaduemila).

Art. 5.12 Condizione aggiuntiva "Tutela legale abitazione locata a terzi"

(valida solo se corrisposto il relativo premio aggiuntivo e se acquistata la Linea Top)

Le garanzie previste all'Art.5.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate all'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in *polizza* e locata a terzi ad uso abitativo.

A parziale deroga dell'Art.5.13 - "Esclusioni", lett. m), le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari dell'unità immobiliare indicata in *polizza* per:

1. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per *fatti illeciti* di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino;
2. Difesa penale per delitti colposi. La difesa in *procedimenti penali* per *delitti colposi* o *contravvenzioni*;
3. Azioni di sfratto. L'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. È coperta l'azione giudiziale di sfratto ai sensi dell'art. 648 Cod.Proc.Civ., con esclusione dell'azione di recupero dei canoni ai sensi dell'art. 664 Cod.Proc.Civ.. A parziale deroga dell'Art. 3 - "Insorgenza del caso assicurativo", la presente garanzia viene prestata per i *casì assicurativi* insorti trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla decorrenza della *polizza*. Inoltre, a parziale deroga del *massimale* per *caso assicurativo* indicato in *polizza*, tale garanzia viene prestata nel sottolimito di euro 2.000,00 (duemila) per *caso assicurativo* e con una *franchigia* fissa ed assoluta di euro 200,00 (duecento).

Art. 5.13 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per qualsiasi *caso assicurativo* inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- l) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'*Assicurato*;
- n) per i casi di difesa penale per abuso di minori;
- o) per i casi di adesione a "class action";

- p) per i casi di difesa penale per *reati* di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- q) per i casi connessi alla circolazione stradale;
- r) *vertenze contrattuali* con la *Società*.

Art. 5.14 - Esclusioni valide per la Condizione Aggiuntiva "Tutela legale abitazione locata a terzi"

Oltre quanto già escluso all'Art. 5.13 "Esclusioni", le garanzie non sono valide:

- a) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- b) per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- c) in caso di controversie tra comproprietari;
- d) per compravendita e permuta dell'unità assicurata.

Norme che regolano l'assicurazione Assistenza

PREMESSA

Premesso che le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla *Società* tramite la *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Service S.p.A., per usufruire delle prestazioni previste, l'*Assicurato* o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla predetta *Struttura Organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:

telefonando dall'Italia	numero verde 800.01.69.10
telefonando dall'estero	numero 0039 (0)2.58.286.171
inviando un telefax	numero 0039 (0)2.58.47.72.01

Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:

Europ Assistance Service S.p.A.
Piazza Trento 8 - 20135 - Milano

PRESTAZIONI

Art. 6.1 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo la *Società* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*. Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La *prestazione* è operante per i seguenti casi:

- *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'*abitazione*;
- scasso di *fissi e infissi*, a seguito di *furto* tentato o consumato, *incendio*, *fulmine*, *scoppio*, *esplosione*, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'*abitazione*.

Art. 6.2 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*abitazione* stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo la *Società* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*. Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La *prestazione* non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'*Assicurato*;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'*abitazione* a monte del contatore.

Art. 6.3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo la *Società* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*. Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La *prestazione* è operante per i seguenti casi:

1. interventi sull'impianto idraulico
 - a) allagamento o infiltrazione nell'*abitazione* provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) mancanza d'acqua nell'*abitazione*, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
 - c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'*abitazione*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La *prestazione* non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a *sinistri* dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura,
 - rottura delle tubature esterne dell'*abitazione*,
 - negligenza dell'*Assicurato*,
 - interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. Interventi sull'impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*abitazione*;
 - b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*abitazione*.
- La *prestazione* non è dovuta per *sinistri* dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Art. 6.4 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un vetraio, tenendo la *Società* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*. La *prestazione* è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

Art. 6.5 - Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo la *Società* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*.

La *prestazione* è operante qualora sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle serrande dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, allagamento.

Art. 6.6 - Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*abitazione* e del relativo contenuto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la *Società* a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per *sinistro*.

La *prestazione* è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del *fabbricato*, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del *fabbricato*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La *prestazione* non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a
 - *sinistri* dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.),
 - *sinistri* dovuti a rottura delle tubature esterne del *fabbricato*,
 - *sinistri* dovuti a negligenza dell'*Assicurato*.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Art. 6.7 - Invio del tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e tutti i festivi, tenendo la *Società* a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*.

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'*Assicurato*;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

Art. 6.8 - Vigilanza dell'abitazione

Qualora, a seguito di *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, *furto* o tentato *furto* che abbiano colpito l'*abitazione* e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvede, dietro richiesta dell'*Assicurato*, a predisporre la vigilanza dell'*abitazione*, tenendo la *Società* a proprio carico la relativa spesa fino a euro 260,00 per *sinistro*.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*, alle tariffe concordate tra la *Struttura Organizzativa* e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno impartite dalla *Struttura Organizzativa*.

Art. 6.9 - Collaboratrice familiare

Qualora, a seguito di *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, *furto* o tentato *furto*, i locali dell'*abitazione* assicurata necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo la *Società* a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*.

Art. 6.10 - Trasloco

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora si verifichi un *sinistro* che renda inabitabile l'*abitazione* dell'*Assicurato* per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del *sinistro* stesso, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasloco della mobilia dell'*Assicurato* fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la *Società* a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell'*Assicurato* il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'*Assicurato* dovrà richiedere l'effettuazione della presente *prestazione* entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del *sinistro*.

Nel caso in cui, in seguito al *sinistro* che ha reso inabitabile la sua *abitazione*, l'*Assicurato* abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la *Società* effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'*abitazione*.

Art. 6.11 - Veicolo per trasferimento mobili

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito di *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, *furto* o tentato *furto* che abbiano colpito l'*abitazione*, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'*abitazione* danneggiata, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la *Società* a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 260,00 per *sinistro*.

Art. 6.12 - Spese di albergo

Qualora l'*abitazione* sia inagibile, in conseguenza di uno dei *sinistri* descritti agli articoli precedenti oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, la *Struttura Organizzativa* provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo la *Società* a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 80,00 al giorno per persona e per giorno e comunque fino ad un massimo di euro 500,00 a *sinistro*.

Art. 6.13 - Pensione per gli animali domestici

Qualora l'*abitazione* sia inagibile, in conseguenza di uno dei *sinistri* descritti negli articoli precedenti oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque per un numero di giorni non superiore a 10 (dieci) fino ad un massimo di euro 200,00 per *sinistro*.

Art. 6.14 - Rientro anticipato

Qualora l'*Assicurato* si trovi in viaggio e, a causa di uno dei *sinistri* descritti ai precedenti punti precedenti oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, debba rientrare immediatamente alla propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* fornirà a spese della *Società*, fino ad un massimo complessivo per *sinistro* di euro 520,00, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nei casi in cui l'*Assicurato* per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La *prestazione* non è operante se l'*Assicurato* non presenta alla *Struttura Organizzativa* un'adeguata documentazione sui *sinistri* che danno luogo alle *prestazioni*.

Art. 6.15 - Consulenza medica

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *infortunio* o malattia improvvisa, necessiti di una consulenza medica generica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura Organizzativa* che valuteranno quale sia la *prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 6.16 - Invio di un medico

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *infortunio* o malattia improvvisa, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della *prestazione*, provvederà ad inviare, a spese della *Società*, uno dei medici convenzionati.

In caso d'impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'*Assicurato* nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Art. 6.17 - Invio ambulanza

Quando l'*Assicurato* in seguito a *infortunio* avvenuto nell'*abitazione* necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, di:

- a) essere trasportato dal proprio domicilio o dall'ospedale in cui è ricoverato come primo soccorso presso altro centro ospedaliero,

b) rientrare al proprio domicilio a seguito di dimissioni dal centro di primo soccorso o da un centro ospedaliero, e, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, non possa esser utilizzato un mezzo diverso dall'autoambulanza, la *Società* invia direttamente l'autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo sino a un percorso massimo di 300 km (andata e ritorno).

Non danno luogo alla *prestazione* i trasporti relativi a terapie continuative.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 6.18 - Esclusioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole *prestazioni*, nessuna *prestazione* è dovuta per *sinistri* provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di *terrorismo* e di vandalismo;
- c) dolo dell'*Assicurato*;
- d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Art. 6.19 - Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale per il *territorio italiano*.

Art. 6.20 - Limite delle prestazioni

Ciascuna *prestazione* di assistenza, ad eccezione di quella prevista all'art. 6.15 - "Consulenza medica", non è fornita per più di tre volte per *anno* di validità della *polizza*.

Art. 6.21 - Indennizzi/Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni*, la *Società* non è tenuta a fornire *indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 6.22 - Circostanze fortuite od imprevedibili

La *Società* e la *Struttura Organizzativa* non si assumono responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza imprevedibile ovvero per ritardi conseguenti ad un loro mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Art. 6.23 - Diritto alle assistenze

Il diritto alle assistenze decade qualora l'*Assicurato* non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.

Resta inteso che ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro il termine di due *anni* dalla data del *sinistro* che ha dato origine al diritto alla *prestazione* in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile.

Art. 6.24 - Sostituzione Struttura Organizzativa

Premesso che la *Società* presta la presente *assicurazione* tramite la *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Service S.p.A., la *Società* medesima, alla scadenza di ogni *annualità* assicurativa, si riserva la facoltà di cambiare la *Struttura Organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e garantendo le medesime prestazioni previste dalla *polizza*. In questo caso è facoltà del *Contraente* di rinunciare alle garanzie previste in base al modulo acquistato, dandone comunicazione scritta alla *Società*.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'*Assicurato* dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa*:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della *polizza* preceduto dalla sigla HLDM;
- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;
- il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

ARTICOLI DI LEGGE RICHIAMATI IN POLIZZA

CODICE CIVILE

Art. 1588. Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589. Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611. Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze

relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897. Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicuratore, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può esser tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901. Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'as-

sicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALTRI ARTICOLI DI LEGGE

Art. 10. D.P.R. 30/06/1965 n. 1124

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi 2°, 3° e 4° del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt 66 e segg. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11. D.P.R. 30/06/1965 n. 1124

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo dei medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 13. D. LGS. n. 38 del 23/02/2000

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art.66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
 - a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
 - b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dello assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestososi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuo dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'invalidità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lett.b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031